CAMERA DEI DEPUTATI N. 2687

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971

Presentato alla Presidenza il 31 luglio 1970

PAGINA BIANCA

NOTA PRELIMINARE
AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1971

PREMESSE

1. — Come negli anni decorsi, anche il bilancio per il 1971 è stato predisposto tenendo presente la situazione economica generale, questa è caratterizzata da sintomi di contrastanti tendenze.

Secondo ipotesi preliminari formulate da Istituti specializzati, ritenute attendibili dagli esperti, il tasso di incremento del reddito a prezzi correnti, per il 1971, può collocarsi intorno al 10 per cento.

Sulla base di questa indicazione, ai fini della determinazione della previsione di entrate tributarie per il prossimo anno finanziario, si è riconosciuto opportuno assumere l'ipotesi di un tasso di incremento del reddito, in termini monetari, del 9,8 per cento.

Questa valutazione è stata mantenuta in termini realistici, ma ispirata a cautela, tenuto conto dell'andamento del gettito fiscale per l'anno 1970.

In armonia poi con le indicazioni fornite dai competenti uffici e tenuto conto degli elementi di cui si può disporre, è apparso opportuno determinare il coefficiente di elasticità fiscale rispetto al reddito nell'1.1.

Conseguentemente l'incremento percentuale delle entrate tributarie dell'anno 1971 rispetto al 1970 viene ad essere del 10,78 che, tenuto conto della diversa natura dei tributi, risulta: del 9 per cento per le imposte sul patrimonio e sul reddito; del 12,8 per cento per le tasse ed imposte indirette sugli affari; dell'11,8 per cento per le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane; del 3,9 per cento per i monopoli e del 18 per cento per il lotto, le lotterie e le altre attività di gioco.

Nella nota preliminare allo stato di previsione dell'entrata - Tabella 1 - sono forniti più dettagliati elementi sui criteri e sui metodi che hanno presieduto alla determinazione delle previsioni di entrata.

2. — L'impostazione delle previsioni di spesa, a sua volta, è stata fatta sulla base dei seguenti criteri:

— considerazione delle variazioni dipendenti da leggi preesistenti o da nuove leggi intervenute dopo la formulazione del bilancio per il 1970;

— adeguamento degli stanziamenti, il cui ammontare va commisurato al gettito di particolari cespiti di entrata, sulla base dei gettiti medesimi;

— adeguamento degli stanziamenti per interessi di debiti all'effettivo carico, per i mutui contratti, ed al presunto ammontare, per quelli da contrarre nel 1970 e nel 1971, in base a quanto previsto da leggi in atto;

— adeguamento degli stanziamenti concernenti rimborso di prestiti alle quote in scadenza nell'esercizio;

— adeguamento degli stanziamenti concernenti spese per il personale in attività ed in quiescenza, tenuto conto della espansione naturale delle spese medesime e dell'ulteriore scatto della scala mobile:

— adeguamento degli altri stanziamenti alle esigenze della gestione, al fine di assicurare il normale funzionamento dei servizi delle singole Amministrazioni;

— considerazione, negli appositi « fondi globali », delle somme necessarie per l'attuazione dei provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento o che il Governo intende sottoporre all'approvazione del Parlamento.

3. — Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1971, impostato sulla base degli esposti criteri di carattere generale, reca le seguenti risultanze complessive (tra parentesi le cifre delle previsioni iniziali per il 1970):

ENTRATE			SPESE		
		(milioni di lire)			
Tributarie . .	11.467.192.8 (*10.351.290.3*)		Correnti . .	11.612.320.9 (*10.318.388.7*)	
Extra tributarie . . .	606.764.3 (*514.637.9*)		In conto capitale . . .	2.082.776.2 (*2.027.745.8*)	
	12.073.957.1 (*10.865.928.2*)	12.073.957.1 (*10.865.928.2*)			13.695.097.1 (*12.346.134.5*)
Spese correnti	11.612.320.9 (*10.318.388.7*)				
Differenza .	461.636.2 (*547.539.5*)				
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti		62.499.9 (*57.964.8*)			
		12.136.457,- (*10.923.893,-*)			
Accensione di prestiti . . .		10.789.6 (*33.889.6*)	Rimborso di prestiti . . .		318.460.5 (*479.325.7*)
		12.147.246.6 (*10.957.782.6*)			
Differenza		1.866.311.- (*1.867.677.6*)			
		14.013.557.6 (*12.825.460.2*)			14.013.557.6 (*12.825.460.2*)

Le entrate tributarie costituiscono il 94,4 per cento del totale delle entrate previste per l'anno 1971 (contro il 94,5 per cento del 1970); quelle extra tributarie il 5 per cento.

A loro volta le spese correnti rappresentano l'82,8 per cento del complesso delle spese e quelle in conto capitale il 14,9 per cento (le corrispondenti percentuali del 1970 erano, rispettivamente, l'80,5 per cento ed il 15,8 per cento).

Il risparmio pubblico — costituito dalla differenza tra le entrate tributarie ed extra tributarie, da un lato, e le spese correnti, dall'altro — ammonta a miliardi 461,6 (contro miliardi 547,5 del 1970), assorbendo le spese correnti il 96,1 per cento delle entrate predette (rispetto al 95 per cento del 1970).

Dai dati soprariportati si rileva che le entrate tributarie presentano, rispetto al 1970, un incremento del 10,8 per cento e quelle extra-tributarie un incremento del 17,9 per cento. Le spese correnti aumentano — rispetto sempre al 1970 — del 12,5 per cento; a sua volta il risparmio pubblico destinato al finanziamento delle spese in conto capitale subisce una flessione del 15,7 per cento.

Il complesso delle entrate e delle spese dà, infine, un risultato differenziale di miliardi 1.866,3 che rappresenta il disavanzo finanziario. Tale disavanzo corrisponde al 13,3 per cento della spesa complessiva, coprendo le entrate l'86,7 per cento della spesa stessa. Esso si presenta pressoché uguale a quello del 1970.

* * *

Come negli anni precedenti, le previsioni di entrata e di spesa non riportano, rispettivamente, il ricavo dei mutui che possono essere contratti, per il finanziamento di particolari spese e le assegnazioni relative a queste ultime riguardanti:

— piano finanziario di intervento per l'edilizia scolastica e universitaria nel quinquennio 1967-1971 (legge 28 luglio 1967, n. 641: miliardi 192,7);

— interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 8 aprile 1969, n. 160: miliardi 50);

— apporti dello Stato al « Fondo sociale » (legge 30 aprile 1969, n. 153: milardi 272,4);

— sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno per favorire nuovi investimenti nel settore dell'industria (decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089: miliardi 116,8);

— costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (leggi 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260: miliardi 20);

— aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostuzione industriale - IRI (legge 20 dicembre 1967, n. 1252: miliardi 100);

— aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI (leggi 5 febbraio 1968, n. 113 e 19 novembre 1968, n. 1209: miliardi 100).

— aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (legge 29 dicembre 1969, n. 1072: miliardi 25).

* * *

Per quanto riguarda, infine, i bilanci delle Aziende ed Amministrazioni autonome soggetti ad approvazione legislativa, essi concludono con le seguenti risultanze differenziali:

— Amministrazione delle ferrovie dello Stato: è previsto un disavanzo di gestione di miliardi 383,6 superiore di miliardi 64,4 a quello del corrente anno;

— Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: è previsto un disavanzo di miliardi 128 superiore di miliardi 40,9 a quello risultante dalle previsioni 1970;

— Amministrazione dei monopoli di Stato: le previsioni per il prossimo anno finanziario concludono, con un avanzo di miliardi 0,1 con una diminuzione di miliardi 0,9 rispetto a quello del 1970;

— Azienda di Stato per i servizi telefonici: anche per il prossimo anno il bilancio dell'Azienda presenta un saldo attivo (miliardi 58,2 rispetto a miliardi 42,2 del 1970).

I bilanci delle altre aziende chiudono in pareggio.

* * *

Nei capitoli che seguono le previsioni per l'anno finanziario 1971 vengono esaminate in dettaglio e poste a raffronto con quelle per il 1970.

ENTRATA

Le entrate, previste per l'anno finanziario 1971 in milioni 12.147.246.6 riguardano, come si è già accennato, per milioni 11.467.192.8, i cespiti tributari, per milioni 606.764.3, le entrate extra tributarie, per milioni 62.499.9, quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 10.789.6 le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono esposte in dettaglio nell'allegato *A*.

Il raffronto tra le previsioni del nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal seguente prospetto:

	Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1970		Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1971		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Entrate tributarie:						
Imposte sul patrimonio e sul reddito .	2.994.107	27,3	3.264.200	26,9	270.093 (+)	0,4(−)
Tasse ed imposte sugli affari . . .	3.674.896	33,6	4.144.110	34,1	469.214 (+)	0,5(+)
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	2.608.075,3	23,8	2.914.996,8	24	306.921,5(+)	0,2(+)
Monopoli	876.430	8	910.370	7,5	33.940 (+)	0,5(−)
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	197.782	1,8	233.516	1,9	35.734 (+)	0,1(+)
Totale delle entrate tributarie . . .	10.351.290,3	94,5	11.467.192,8	94,4	1.115.902,5(+)	0,1(−)
Entrate extra tributarie	514.637,9	4,7	606.764,3	5	92.126,4(+)	0,3(+)
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie	10.865.928,2	99,2	12.073.957,1	99,4	1.208.028,9(+)	0,2(+)
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .	57.964,8	0,5	62.499,9	0,5	4.535,1(+)	—
Accensione di prestiti	33.889,6	0,3	10.789,6	0,1	23.100 (−)	0,2(−)
	10.957.782,6	100	12.147.246,6	100	1.189.464 (+)	—

Il complessivo aumento netto di milioni 1.189.464 è dovuto a variazioni operanti in senso opposto, intese ad adeguare le previsioni ai gettiti che si presume di realizzare nell'anno 1971.

Esso riguarda: i cespiti tributari (+ milioni 1.115.902.5); quelli extra tributari (+ milioni 92.126.4); le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti (+ milioni 4.535.1) e le accensioni prestiti (— milioni 23.100).

Il maggiore gettito netto valutato per i cespiti tributari è da porre soprattutto in relazione al previsto andamento delle attività produttive e del reddito nazionale, nonché agli accertamenti derivanti da una sempre più attenta azione dell'Amministrazione finanziaria, tenuto anche conto della intervenuta Unione doganale nell'area del MEC e della conseguente armonizzazione delle legislazioni doganali.

ENTRATE TRIBUTARIE.

Come si rileva dal prospetto riassuntivo, per i cespiti tributari si prevede di realizzare un introito complessivo di milioni 11.467.192.8 pari al 94,4 per cento delle entrate statali. Detto introito concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 3.264.2 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 1.750), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 405), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 280), l'addizionale di cui all'art. 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 27 (miliardi 193), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali (miliardi 138,5), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 145,5), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 135,2), le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato con legge 19 maggio 1967, n. 356 (miliardi 132) e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 40).

Rispetto alle previsioni 1970 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 270,1 dovuto, essenzialmente ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 120), per quella complementare (+ miliardi 48), per l'addizionale di cui al citato art. 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, (+ miliardi 28), per le imposte sulle società e sulle obbligazioni (+ miliardi 20), per quella sulle successioni e donazioni (+ miliardi 14), per l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (+ miliardi 15), per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (+ miliardi 13) e per quelle derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, prorogato dalla legge 19 maggio 1967, n. 356 (+ miliardi 12).

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 4.144,1 concerne, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 2.290), quella di registro (miliardi 417); le imposte di bollo (miliardi 310); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 130); quelle automobilistiche (miliardi 235); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 115); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 315); la tassa di bollo sui documenti di trasporto (miliardi 15); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesso alle imposte di registro e ipotecaria (miliardi 78,5); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 95); l'imposta sulla pubblicità (miliardi 20); l'addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria (miliardi 17) e la quota riservata all'Erario derivante dall'aumento di detta addizionale (miliardi 15).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 469,2, riguardante, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 240); quella di conguaglio sui prodotti industriali importati (+ miliardi 81); le imposte di bollo (+ miliardi 25); l'imposta di registro (+ miliardi 57); quella ipotecaria (+ miliardi 5); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (+ miliardi 10): le tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla tele-

visione (+ miliardi 5); le tasse automobilistiche (+ miliardi 35) e i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (+ miliardi 7,1).

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in miliardi 2.915, riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (miliardi 1.982), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 250) e quello delle sovrimposte di confine (miliardi 46,5), i prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della CEE e dai Paesi terzi (miliardi 160,2), la imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 50,8), l'imposta sul consumo del caffé (miliardi 86), quella sul consumo delle banane (miliardi 28), l'imposta di fabbricazione sui filati (miliardi 8,5), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 70), le imposte di fabbricazione sugli spiriti (miliardi 60), sulla birra (miliardi 34), sui gas incondensabili (miliardi 46,2), e il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 28).

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 306,9, determinato, soprattutto, dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (+ miliardi 257) e per le dogane e diritti marittimi (+ miliardi 75). Per contro, minori introiti vengono previsti, soprattutto, nel gettito delle entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili alla importazione di prodotti da Paesi comunitari e non comunitari (— miliardi 40,1) e dalla imposta di fabbricazione sui filati (— miliardi 11,5).

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1971, in miliardi 910,4 riguarda: per miliardi 860,3 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 22,3 quella sul consumo dei sali, per miliardi 26 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 1,8 quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette.

Il maggior provento di miliardi 34 concerne, per la quasi totalità, l'imposta sul consumo dei tabacchi.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione concerne, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 220) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 8,8).

Rispetto alle previsioni 1970 è valutato un maggior gettito di miliardi 35,7 riferibile per la quasi totalità al provento del lotto.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 606,7, pari al 5 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

Proventi speciali: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 93,6, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 14,8); i diritti per visita sanitaria del bestiame (miliardi 11); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 12,5); i diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (miliardi 7); i tributi speciali e diritti (miliardi 13,1); le tasse portuali (miliardi 10,5); i diritti di cancelleria e segreterie giudiziarie (miliardi 5); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 5,5), la soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellaggione (miliardi 3) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2).

Proventi di servizi pubblici minori: questi proventi, valutati in miliardi 125,3 (contro miliardi 73,9 del 1970), riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 55), le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 22), le oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (miliardi 19,5) e gli utili di gestione dell'Istituto di emissione ed interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale (miliardi 16).

Il previsto maggior introito di miliardi 51,4 concerne per la più gran parte i cespiti dianzi elencati.

Proventi dei beni dello Stato: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 24,3 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 13,3) ed i redditi dei terreni e fabbricati (miliardi 3,8).

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione: i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 58,3 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (miliardi 58,2 contro miliardi 42,2 previsti per il 1970) e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (miliardi 0,1) e per miliardi 112,1 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 49,4) e delle casse postali di risparmio (miliardi 12,2), nonché gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 43,9 rispetto a miliardi 35,2 del 1970).

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro: la previsione di miliardi 5,9 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 1,5) e gli interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato (miliardi 1,4).

Ricuperi, rimborsi e contributi: la previsione di miliardi 160,7 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 95); il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 11,2); il concorso dei Paesi della NATO nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle provincie di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,7); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 6,5) e il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336 e per la corresponsione del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 8,3).

Partite che si compensano nella spesa: l'importo di miliardi 26,5 previsto per il 1971 è costituito, soprattutto, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini(Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto: miliardi 19) e dalla rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari (miliardi 4).

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di miliardi 62,5 pari allo 0,5 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 7,1; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 19,2; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 36,2. Quest'ultimo importo considera, tra l'altro, il recupero delle somme anticipate, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 20).

ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di miliardi 10,8 concerne prevalentemente il ricavo dell'emissione di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (miliardi 2,5) e per il pagamento delle indennità ai proprietari di terreni espropriati (miliardi 7).

SPESA

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1971, sotto l'aspetto della classificazione economica, ripete l'impostazione già adottata per il bilancio dell'anno 1970.

Per quanto concerne, invece, l'analisi funzionale, in considerazione del particolare interesse assunto dagli interventi a favore della finanza degli enti locali, nonché dello sviluppo che, con l'attuazione delle Regioni a statuto normale, essi verranno ad avere, si è ritenuto evidenziare, in apposita sezione denominata *interventi a favore della finanza regionale e locale*, le spese intese a queste ultime finalità. Al fine, poi, di consentire un raffronto con i dati dell'esercizio precedente, le spese per il 1971 vengono poste a confronto con gli stanziamenti del 1970 opportunamente resi omogenei.

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1971, nell'indicato complessivo importo di milioni 14.013.557,6 — ivi comprese le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme inscritte in tre distinti fondi, il primo di parte corrente ammontante a milioni 777.996,7, il secondo del conto capitale di milioni 646.837 ed il terzo relativo a rimborsi di prestiti di milioni 8.865 — presentano, rispetto a quelle del 1970, un incremento netto di milioni 1.188.097,4, differenziale tra aumenti per complessivi milioni 1.281.528,1 dipendenti da fattori legislativi (di cui milioni 700.438,4 per incidenza netta di leggi preesistenti o per applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi e milioni 581.089,7 per maggiori somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso) e la contrazione netta di milioni 93.430,7 per adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione.

Circa le variazioni dipendenti da fattori legislativi si citano, tra le altre, quelle connesse con l'applicazione:

— della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (+ miliardi 135);

— della legge 1° agosto 1969, n. 464 che eleva la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della citata legge n. 249 del 1968 (+ miliardi 144,8; in relazione alla considerazione negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri ed Aziende autonome dell'onere derivante dall'attuazione della legge di che trattasi ed a quanto dispone la legge medesima, si è provveduto a ridurre di miliardi 161,3 il fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'art. 44 della legge n. 249 del 1968);

— della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (+ miliardi 31,8);

— della legge 22 dicembre 1969, n. 967, sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede, in servizio di sicurezza (+ miliardi 50,7);

— della legge 27 maggio 1970, n. 365, riguardante il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (+ miliardi 67,3);

— del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica (+miliardi 43,5);

— del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, relativo all'istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (+ miliardi 4);

— della legge 3 giugno 1970, n. 380, che aumenta i posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano (+ miliardi 10);

— della legge 11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti urgenti per l'università (+ miliardi 8):

— della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati (+ miliardi 9);

— della legge 30 aprile 1969, n. 153, riguardante la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (+ miliardi 206,6, di cui miliardi 73,6 per interessi, spese e quota capitale connessi alle operazioni finanziarie previste dall'art. 3 della legge medesima).

— della legge 6 agosto 1966, n. 635, sull'integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (— miliardi 5);

— della legge 5 aprile 1969, n. 160, sul finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno (+ miliardi 6,5; si riducono, per contro, di miliardi 2,9 le spese per interessi e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento degli interventi stessi);

— della legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria (+ miliardi 1);

— della legge 30 ottobre 1969, n. 811, che ha disposto la concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per l'esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale (+ miliardi 8);

— del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241; della legge 29 luglio 1968, n. 858 e della legge 5 febbraio 1970, n. 21, recanti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968, nonché proroga della concessione del contributo sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1968 a causa degli eventi bellici del giugno 1967 nel Medio Oriente (— miliardi 86,6);

— del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142; decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 513 e legge 28 marzo 1968, n. 525, concernenti ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (— miliardi 14,5);

— della legge 22 giugno 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (— miliardi 21,8);

— della legge 27 gennaio 1962, n. 7, recante provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (+ miliardi 1,6);

— del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni in legge 6 marzo 1970, n. 73, relativo alle provvidenze per il credito edilizio (+ miliardi 11);

— della legge 15 dicembre 1969, n. 972, che autorizza la spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica (+ miliardi 3);

— della legge 26 novembre 1969, n. 936, che integra di stanziamenti di cui alle leggi 25 aprile 1957, n. 309 e 4 febbraio 1967, n. 27 per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma (+ miliardi 2);

— della legge 17 ottobre 1967, n. 964, relativa all'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (— miliardi 2);

— della legge 4 febbraio 1967, n. 29 recante modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729 ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (— miliardi 10);

— della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, riguardante disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane (+ miliardi 7,5);

— della legge 19 febbraio 1970, n. 82, relativa al finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea A della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 1145 (+ miliardi 2,1);

— della legge 30 ottobre 1969, n. 791, di autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori di costruzione della sede della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza e per lo spostamento della stazione di Cosenza (+ miliardi 3);

— della legge 28 marzo 1968, n. 381, sul completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona (— miliardi 3);

— della legge 1ª marzo 1968, n. 187, riguardante disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana (— miliardi 4,4);

— della legge 18 marzo 1968, n. 368, concernente disposizioni per l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi (— miliardi 4);

— delle leggi 10 luglio 1969, n. 470 e 27 ottobre 1969, n. 810, relative alla costruzione di bacini di carenaggio, rispettivamente, nei porti di Napoli (+ miliardi 3) e di Genova (+ miliardi 2,5);

— della legge 13 agosto 1969, n. 617, che ha disposto la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per il quinquennio 1969-1973 (+ miliardi 1,3);

— del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, recante provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (+ miliardi 4);

— della legge 29 novembre 1965, n. 1314, recante autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739; 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 (— miliardi 3,5);

— della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (— miliardi 58,8);

— della legge 7 novembre 1969, n. 944, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione per il commercio del grano e della Convenzione per l'assistenza alimentare adottata a Roma il 18 agosto 1967, ed attuazione del programma di aiuto alimentare della CEE a favore dei Paesi in via di sviluppo (+ miliardi 2,5);

— della legge 26 ottobre 1966, n. 910, sui provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (— miliardi 7,5, di cui miliardi 6,9 per minori interessi, spese e quota capitale sui mutui contratti per il finanziamento del piano);

— della legge 22 dicembre 1969, n. 964, recante disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (+ miliardi 216,9);

— della legge 3 febbraio 1963, n. 56, relativa al ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni dal 1962 al 1965 (— miliardi 58,2);

— della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (+ miliardi 20,5);

— della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie (+ miliardi 10);

— della legge 30 maggio 1970, n. 379, riguardante integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (+ miliardi 2,3);

— della legge 25 maggio 1970, n. 362, che proroga i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinato alla costruzione di nuove unità (+ miliardi 1);

— della legge 30 luglio 1959, n. 623, sugli incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato (— miliardi 1):

— della legge 18 marzo 1969, n. 91, relativa all'aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (— miliardi 1,7);

— della legge 24 dicembre 1969, n. 976, che aumenta, tra l'altro, il contributo statale nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (+ miliardi 3);

— della legge 10 maggio 1970, n. 291, recante provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (+ miliardi 6,9);

— della legge 20 ottobre 1960, n. 1263, che autorizzava gli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane (— miliardi 2,1);

— della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze a favore delle province ed enti da cui dipendono ospedali psichiatrici (+ miliardi 7,4);

— della legge 23 gennaio 1968, n. 21, relativa all'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1967, per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca (— miliardi 2,5);

— della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (+ miliardi 2,3);

— della legge 24 dicembre 1966, n. 1276, di proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli (— miliardi 3,3);

— della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificata dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, in legge 12 febbraio 1969, n. 6, per interessi, spese e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui contratti e dei certificati di credito emessi per il finanziamento degli interventi (+ miliardi 32,7);

— delle leggi 5 febbraio 1968, n. 113 e 19 novembre 1968, n. 1209, sull'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, per interessi, spese e quote capitale compresi nelle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento della spesa (+ miliardi 7,6);

— della legge 20 dicembre 1967, n. 1252, che ha aumentato il fondo di dotazione dello Istituto per la ricostruzione industriale, per interessi, spese e quota capitale costituenti la rata di ammortamento dei mutui contratti per il suo finanziamento (+ miliardi 5,1);

— della legge 12 marzo 1968, n. 260, che proroga la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, per interessi, spese e quota capitale costituenti la rata di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento (+ miliardi 1,5);

— della legge 29 dicembre 1969, n. 1072, che ha aumentato il fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera, per interessi, spese e quota capitale compresi nella rata di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento dell'onere (+ miliardi 7,6);

— della legge 14 luglio 1969, n. 471, per interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali ed interessi sulle somme anticipate dall'UIC per la concessione - tramite l'IMI - di finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata (+ miliardi 2,3);

— della legge 25 maggio 1970, n. 364, per interessi e quota capitale connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 23 della legge, concernente istituzione del fondo di solidarietà nazionale (+ miliardi 5,4);

— della legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (+ miliardi 15);

— della legge 27 maggio 1970, n.381, sull'aumento del contributo ordinario dello Stato a favore delll'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai medesimi (+ miliardi 1);

— della legge 15 maggio 1970, n. 309, concernente provvedimenti a favore dell'Ente collegi riuniti Principe di Napoli (+ miliardi 1,7);

— della legge 18 ottobre 1969, n. 751, relativa alla concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis numeri 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (+ miliardi 2);

— della legge 30 ottobre 1969, n. 831, sulla concessione di assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia (+ miliardi 2,6);

— della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, che prorogava le disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali ed alle cliniche universitarie (— miliardi 20);

— della legge 1° ottobre 1969, n. 679, sulla semplificazione delle procedure catastali (+ miliardi 1);

— della legge 23 ottobre 1969, n. 789, di modifica alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (+ miliardi 1,2);

— della legge 21 aprile 1969, n. 162, concernente nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio, che ha ridotta, per il 1970, l'annualità da versare al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (+ miliardi 23);

— del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1242, sull'incremento del fondo di cui al predetto decreto-legge n. 8 del 1958 e utilizzazione delle disponibilità del fondo medesimo (— miliardi 50).

Per quanto concerne i fondi speciali, i nuovi o maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso concernono, essenzialmente:

— aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 44 della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il decentramento delle funzioni ed il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (miliardi 123);

— riordinamento dell'indennità d'istituto alle forze di pubblica sicurezza (miliardi 26,6) e aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle forze armate, degli allievi carabinieri e del personale di pari grado degli altri Corpi di polizia (miliardi 11,2);

— autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (miliardi 9,5);

— riassetto del personale direttivo dello Stato (miliardi 3);

— provvedimenti interessanti il personale delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (riconoscimento servizio prestato prima della nomina in ruolo, compensi per lavoro straordinario al personale direttivo ed esonero presidi dall'insegnamento: miliardi 7,6);

— provvidenze per il personale dipendente da Organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica (miliardi 4,2);

— piano della scuola, compresa quella materna (miliardi 80);

— abolizione tasse scolastiche (miliardi 9);

— nuova Università di Roma-Tor Vergata (miliardi 10) e costruzione di centri universitari (miliardi 5);

— attuazione degli accordi relativi a modifica di talune risposizioni in materia di bilancio previsti dai Trattati che istituiscono la Comunità economica europea, nonché della Decisione che attua il regime delle « risorse proprie » della CEE (miliardi 205; nel fondo speciale per il 1970 erano accantonati miliardi 169 per provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della CEE e della CEEA);

— rinnovo degli accordi relativi all'Associazione tra la CEE e la Turchia (miliardi 1) e tra la CEE e gli Stati africani e Malgascio associati a tale comunità (miliardi 3);

— piano di finanziamento della Cassa del Mezzogiorno (miliardi 315);

— proroga delle disposizioni in favore dei territori depressi del centro nord (miliardi 21,8);

— attuazione di un programma di interventi straordinari per l'edilizia popolare ed economica (miliardi 13);

— contributi per l'esecuzione di opere ospedaliere (miliardi 3);

— piano per l'edilizia degli istituti di prevenzione e pena (miliardi 5);

— completamento dell'autostrada senza pedaggio Palermo-Catania (miliardi 5);

— completamento ed ampliamento degli aeroporti di Roma Fiumicino (miliardi 5,5) e di Genova Sestri (miliardi 1);

— realizzazione dei tronchi Termini-Osteria del Curato e Termini-Piazza Risorgimento della ferrovia metropolitana di Roma (miliardi 3);

— ammodernamento delle ferrovie nord-Milano (miliardi 3,5);

— provvedimenti per la valorizzazione della montagna (miliardi 10);

— disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (miliardi 25);

— piano verde (miliardi 6,3);

— contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare-CNEN (miliardi 7,5);

— ulteriori interventi a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont (miliardi 2,5);

— interventi a favore della cinematografia (miliardi 2);

— aumento fondo dotazione dell'Artigiancassa (miliardi 5);

— integrazione fondo rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (miliardi 5) e apporti all'Ente autonomo del porto di Trieste (miliardi 3);

— assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi per operazioni ordinarie (miliardi 2) e concessione, tramite il Mediocredito centrale, di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui agli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (miliardi 2,5);

— abolizione del diritto per i servizi amministrativi e del diritto di statistica (miliardi 19);

— aumento assegni familiari coltivatori diretti, mezzadri e coloni (miliardi 8);

— indennizzi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (miliardi 2);

— bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (miliardi 7);

— estensione agli affetti da tubercolosi assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari, delle prestazioni economiche previste per i tubercolotici assistiti dall'INPS (miliardi 8);

— provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili (miliardi 30);

— oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (miliardi 23,4).

Il cennato complessivo aumento netto della spesa di miliardi 1.188,1 tiene conto, anche, della spesa di miliardi 60, da ripartire tra i diversi Ministeri, relativa all'aumento della misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nell'anno 1971, nonché dell'assegnazione di miliardi 9,7 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192.

La contrazione netta nelle variazioni intese ad adeguare le dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione è, essenzialmente, determinata dalla non iscrizione, per ora, ai sensi dell'articolo 136 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1971, di parte dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 aprile 1969, n. 160, sul finanziamento degli interventi nel Mezzogiorno (— miliardi 295); dall'eliminazione dello stanziamento relativo al rimborso di buoni del Tesoro poliennali, non ricorrendo, nell'anno, alcuna scadenza dei buoni medesimi (— miliardi 188,6), nonché dalle minori spese connesse con l'acquisto di prodotti alimentari in Argentina in esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario del 13 ottobre 1947 e del Protocollo addizionale all'accordo stesso dell'8 ottobre 1949 (— miliardi 52,2, di cui miliardi 24,1 per minori rimborsi delle somme anticipate dall'UIC per l'estinzione del prestito concesso dall'Argentina al Governo italiano).

Le variazioni in aumento, per contro, riguardano, soprattutto:

— gli stipendi, le pensioni ed altre competenze al personale (+ miliardi 67,4);

— le devoluzioni di quote di tributi erariali spettanti per legge a Regioni, Province, Comuni ed altri Enti e i contributi commisurati al gettito di cespiti tributari (+ miliardi 67,5, di cui miliardi 30,8 per maggiori interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 36,7 a favore delle Province, dei Comuni e di altri enti);

— il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ miliardi 38,8);

— le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (+ miliardi 12);

— il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale determinato ai termini della legge 6 marzo 1968, n. 192 (+ miliardi 10);

— le maggiori autorizzazioni nette proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1971 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici (+ miliardi 13,5 di cui miliardi 8,6 per nuovi limiti d'impegno);

— gli interessi relativi a buoni del tesoro poliennali (+ miliardi 9,7) e ordinari (+ miliardi 5), nonché a somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (+ miliardi 10);

— gli interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati a sollievo della circolazione (+ miliardi 10);

— le somme necessarie al funzionamento delle Assemblee legislative (+ miliardi 8,9);

— il contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province (+ miliardi 5);

— le spese per la ricerca scientifica (+ miliardi 7);

— il contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (+ miliardi 10);

— le restituzioni e rimborsi di tributi e di prelievi (+ miliardi 13,3) e le vincite al lotto (+ miliardi 1);

— le sovvenzioni chilometriche per i servizi di trasporto concessi (+ miliardi 12,5); le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (+ miliardi 4) ed i sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto (+ miliardi 1,5);

— i contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie (miliardi 6);

— i contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità europee CEE e CEEA (miliardi 4,6);

— l'integrazione dei bilanci ECA (miliardi 2);

— il concorso al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma nella spesa per degenze ai sensi dell'articolo 1 - secondo comma - del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 (+ miliardi 5,2);

— le spese per consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica (+ miliardi 3).

* * *

Come si è già accennato, l'indicata spesa di milioni 14.013.557,6 prevista per il 1971 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato *B*), include milioni 318.460,5 per oneri relativi a rimborso di prestiti. Il restante importo di milioni 13.695.097,1 (riguardante, come già detto, per milioni 11.612.320,9 spese correnti e per milioni 2.082.776,2 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE / CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Sez. I Amministrazione generale	Sez. II Difesa nazionale	Sez. III Giustizia	Sez. IV Sicurezza pubblica	Sez. V Relazioni internazionali
					(*milioni*
TITOLO I. — SPESE CORRENTI					
CATEGORIA I. — *Servizi degli Organi costituzionali dello Stato*	44.120	—	—	—	—
CATEGORIA II. — *Personale in attività di servizio*	317.840,6	487.969,9	111.675,6	398.001,7	38.471,3
CATEGORIA III. — *Personale in quiescenza*	81.989,7	179.180	28.907,2	106.960,6	2.810
CATEGORIA IV. — *Acquisto di beni e servizi*	126.451,9	697.613,3	36.057,3	81.814,4	15.307,8
CATEGORIA V. — *Trasferimenti* . . .	133.692,3	10.397,6	2.630,9	444,4	34.001,8
CATEGORIA VI. — *Interessi*	3.322	—	—	—	108,9
CATEGORIA VII. — *Poste correttive e compensative delle entrate* . . .	3.313,5	14.500	—	4.250	4.000
CATEGORIA VIII. — *Ammortamenti* . .	—	—	—	—	—
CATEGORIA IX. — *Somme non attribuibili*	1.573,5	11.589	10	3.300	3
	712.303,5	1.401.249,8	179.281	594.771,1	94.702,8
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA X. — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato* .	5.385	—	2.000	1.000	500
CATEGORIA XI. — *Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato*	100	900	—	—	—
CATEGORIA XII. — *Trasferimenti* . . .	7.675	331	3.500	—	—
CATEGORIA XIII. — *Partecipazioni azionarie e conferimenti*	—	—	—	—	—
CATEGORIA XIV. — *Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive*	—	—	—	—	—
CATEGORIA XV. — *Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive*	10	—	—	—	—
CATEGORIA XVI. — *Somme non attribuibili*	—	—	—	—	—
	13.170	1.231	5.500	1.000	500
	725.473,5	1.402.480,8	184.781	595.771,1	95.202,8

Sez. VI Istruzione e cultura	Sez. VII Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Sez. VIII Azione ed interventi nel campo sociale	Sez. IX Trasporti e comunicazioni	Sez. X Azione ed interventi nel campo economico	Sez. XI Interventi a favore della finanza regionale e locale	Sez. XII Oneri non ripartibili	In complesso
di lire)							
—	—	—	—	—	—	—	44.120
1.676.732,6	—	44.017,5	22.111,3	89.845,5	—	9.640,4	3.196.306,4
206.285	—	2.957,5	2.567,6	19.041	—	—	630.698,6
105.767,3	—	49.677,2	23.504	42.441,5	—	110.694,7	1.289.329,4
409.250,1	11.000	1.706.177	408.721,6	66.807,3	1.063.256,4	19.400	3.865.779,4
39.767,2	12.429,8	112.495,8	4.068,2	231.544,4	—	343.205,3	746.941,6
1	—	1	30	110,6	—	581.243,1	607.449,2
—	—	—	—	—	—	19.162,2	19.162,2
10	—	806,5	0,5	63,8	—	1.195.177,8	1.212.534,1
2.437.813,2	23.429,8	1.916.132,5	461.003,2	449.854,1	1.063.256,4	2.278.523,5	11.612.320,9
4.945	3.495	5.325	38.865,7	81.211,9	—	3.000	145.727,6
—	—	1.200	10.662	522	—	—	13.384
108.157,5	123.769,7	115.617,1	376.732,1	462.968,1	—	—	1.198.750,5
—	—	—	—	17.537,1	—	—	17.537,1
—	—	—	7.000	10.040	—	—	17.040
—	—	2.490	—	—	14.000	27.000	43.500
—	—	—	—	—	—	646.837	646.837
113.102,5	127.264,7	124.632,1	433.259,8	572.279,1	14.000	676.837	2.082.776,2
2.550.915,7	150.694,5	2.040.764,6	894.263	1.022.133,2	1.077.256,4	2.955.360,5	13.695.097,1

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

* * *

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE.

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1971 pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è mantenuto da quelle relative all'istruzione ed alla cultura, che rappresentano il 18,6 per cento delle spese stesse.

Seguono le spese riguardanti gli interventi nel campo sociale (14,9 per cento), la difesa nazionale (10,2 per cento), gli interventi a favore della finanza regionale e locale (7,9 per cento), gli interventi nel campo economico (7,5 per cento), i trasporti e le comunicazioni (6,5 per cento) e via via le altre.

Nel prospetto che segue, nel quale è anche effettuato il raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1970, per ciascuna voce funzionale viene indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente ed in conto capitale:

	Previsioni anno 1970		Previsioni anno 1971		Differenze	
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Amministrazione generale	643.192,5	5,2	725.473,5	5,3	82.281 (+)	0,1 (+)
Difesa nazionale	1.290.566,4	10,4	1.402.480,8	10,2	111.914,4 (+)	0,2 (–)
Giustizia	167.025,9	1,4	184.781	1,3	17.755,1 (+)	0,1 (–)
Sicurezza pubblica	496.330,9	4	595.771,1	4,4	99.440,2 (+)	0,4 (+)
Relazioni internazionali	75.458	0,6	95.202,8	0,7	19.744,8 (+)	0,1 (+)
Istruzione e cultura	2.303.167,1	18,7	2.550.915,7	18,6	247.748,6 (+)	0,1 (–)
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	132.425,8	1,1	150.694,5	1,1	18.268,7 (+)	—
Azione ed interventi nel campo sociale	1.793.891,7	14,5	2.040.764,6	14,9	246.872,9 (+)	0,4 (+)
Trasporti e comunicazioni	860.528,6	7	894.263	6,5	33.734,4 (+)	0,5 (–)
Azione ed interventi nel campo economico	1.433.769,7	11,6	1.022.133,2	7,5	411.636,5 (–)	4,1 (–)
Interventi a favore della finanza regionale e locale	839.107,3	6,8	1.077.256,4	7,9	238.149,1 (+)	1,1 (+)
Oneri non ripartibili	2.310.670,6	18,7	2.955.360,5	21,6	644.689,9 (+)	2,9 (+)
	12.346.134,5	100	13.695.097,1	100	1.348.962,6 (+)	—

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri dei raggruppamenti relativi alle suindicate voci funzionali, si rinvia all'apposito allegato al quadro generale riassuntivo.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato *C*, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi.

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerati.

I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 5,3 per cento della complessiva spesa di parte corrente ed in conto capitale prevista per l'anno finanziario 1971, considerano, oltre alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonché le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 122,2 (contro miliardi 105,9 del 1970),riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 44,1), le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 16,7), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'interno (miliardi 43,8) e le spese per il Consiglio di Stato e per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (miliardi 1,3), per la Corte dei conti (miliardi 9,6) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 2,9).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio in miliardi 570,2 (rispetto a miliardi 505,4 del 1970), concernono, a loro volta, per miliardi 373,7 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 100,1 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 39,3 per quelli delle imposte dirette, miliardi 37,7 per i servizi del catasto, miliardi 58,9 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 192,2 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 31,8 per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 4,3 i servizi del Bilancio e della programmazione economica.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 33,1 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 25) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (miliardi 7,7).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente anno finanziario, queste spese presentano un aumento netto di milioni 82.281 dovuto, soprattutto:

— alle maggiori spese per i servizi finanziari, del tesoro e del bilancio (+ milioni 64.826.2), riguardanti per milioni 42.381.1 oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (sull'espansione dei quali ha inciso, tra l'altro, per milioni 13.062.6 la legge 1° agosto 1969, n. 464, sull'elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, per milioni 5.191.9 la legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia, per milioni 7.267 la legge 22 dicembre 1969, n. 967, relativa alle norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizio di sicurezza pubblica, per milioni 2.326,8 il decreto del ministro del tesoro 24 luglio 1969 sull'indennità integrativa speciale e per milioni 1.173,6 la legge 23 ottobre 1969, n. 789, modificativa delle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle Conservatorie dei registri immobiliari, nonché per milioni 5.400 il maggiore importo dei diritti, proventi e compensi spettanti al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, in relazione al previsto maggiore gettito delle entrate cui i diritti stessi sono commisurati) e per il restante importo occorrenze per i servizi, tra le quali sono da menzionare la maggiore spesa di milioni 10.000 per interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle aziende di credito presso la Banca medesima, quella di milioni 3.000 per consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica, quella di milioni 1.000 per la semplificazione delle procedure catastali in relazione all'articolo 13 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nonché le previste maggiori esigenze per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le amministrazioni statali (+ milioni 5.442) e per quelli della Guardia di finanza (+milioni 2.110,5).

— alle maggiori occorrenze per il funzionamento degli Organi costtiuzionali (+milioni 9.800);

— alle accresciute esigenze per i servizi dell'Amministrazione dell'interno (+milioni 2.453.4, di cui milioni 1.806,1 per maggiori oneri di personale, in relazione, soprattutto, all'applicazione della cennata legge n. 464 del 1969);

— al fondo da ripartire per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissari del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo (+milioni 1.200).

II. — DIFESA NAZIONALE.

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1971 recano la spesa complessiva di miliardi 1.402,5 di cui miliardi 1.304,9 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 97,6 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

Il complessivo aumento di milioni 111.914.4 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 1970 e, soprattutto, in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+milioni 82.018.4), sull'incremento delle quali hanno inciso, tra l'altro i già citati decreto del ministro del tesoro 24 luglio 1969 sull'indennità integrativa speciale (+ milioni 4.431,2) e legge 1° agosto 1969, n. 464, sull'assegno integrativo mensile (+milioni 21.654,6), la legge 27 maggio 1970, n. 365, sul riordinamento dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo, per la quota relativa al gruppo di oneri in esame (+milioni 57.564).

III. — GIUSTIZIA.

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 31.1), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 82,1) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 66,1), nonché i contributi integrativi ai Comuni per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e restauro di edifici giudiziari (miliardi 3,5) e le spese per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma (miliardi 2).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario le spese di che trattasi presentano un aumento di milioni 17.755,1 riguardante per milioni 13.489,2 spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, in relazione, oltre che alla situazione di fatto del personale medesimo, all'applicazione delle più volte citate leggi 1° agosto 1969, n. 464 (+milioni 5.717,5) e 22 dicembre 1969, n. 965 (milioni 2.032.2) e n. 967 (+milioni 2.372.8), nonché alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale (+milioni 783.4).

Su tale aumento hanno, inoltre, inciso, tra l'altro, maggiori assegnazioni per i servizi degli Istituti di prevenzione e pena (+ milioni 3. 167,5), nonché lo stanziamento di milioni 2.000 disposto dalla legge 26 novembre 1969, n. 936, per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.

In diminuzione opera, per contro, l'eliminazione dello stanziamento di milioni 2.000 riguardante l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena, essendosi esaurita col 1970 la complessiva spesa di milioni 7.000 autorizzata dalla legge 17 ottobre 1967, n. 964 (nel fondo speciale per il 1971 è, peraltro, considerato un accantonamento di milioni 5.000 per il finanziamento di un piano di edilizia degli istituti di che trattasi).

IV. — SICUREZZA PUBBLICA.

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi antincendi, le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 595,8 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 298,5 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 259,4, quelli relativi all'Arma dei carabinieri, per miliardi 36,9 i servizi antincendi e, per miliardi 1, le spese per la costruzione, l'ampliamento e il completamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Per questo settore l'aumento di milioni 99.440,2 risultante rispetto alle corrispondenti previsioni del corrente anno finanziario, è essenzialmente connesso con i maggiori oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+milioni 95.749,6) per effetto, oltre che dei ricordati provvedimenti economici adottati a favore delle generalità dei dipendenti statali e delle forze di polizia in particolare (+milioni 84.700,8), della legge 11 febbraio 1970, n. 56, relativa agli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (+milioni 5.100), nonché della citata legge 27 maggio 1970, n. 365, sul riordinamento dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo, per la quota rientrante nel settore di che trattasi (+milioni 9.702).

V. — Relazioni internazionali.

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni riguardanti contribuzioni e spese per partecipazione ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 95,2 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 38,7) ed i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 34, di cui miliardi 25.7 per la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea).

L'incremento netto di milioni 19.744,8 risultante per questo gruppo di oneri è, soprattutto da attribuire all'avvenuta ripartizione del fondo di miliardi 9 per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, considerato nelle previsioni per il 1970 tra gli *Oneri non ripartibili* (+milioni 8.080, per la quota relativa alle spese rientranti nel settore di che trattasi, di cui milioni 7.120,4 per oneri di personale).

In aumento incidono, inoltre: altre maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 3.456,5), sull'incremento delle quali ha anche inciso, tra l'altro, la richiamata legge n. 464 del 1969 e la legge 17 luglio 1970, n. 569, modificativa delle norme concernenti il personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e consolari; la maggiore entità dei contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità europee CEE e CEEA (+milioni 4.646,5); l'acquisto e la costruzione di stabili da adibire a sedi delle rappresentanze all'estero, disposti con la legge 15 dicembre 1969, n. 1024 (+milioni 500); nonché l'esecuzione dell'accordo di amicizia e di buon vicinato concluso a Roma il 6 marzo 1968 con la Repubblica di San Marino, ratificato con la legge 22 maggio 1970, n. 373 (+milioni 600).

VI. — Istruzione e cultura.

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

In esse trovano, altresì, considerazione le spese per l'edilizia scolastica e quelle per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelediffusione.

Complessivamente per l'*istruzione e la cultura* sono previste spese per miliardi 2.550,9 (le previsioni per il 1970 recavano spese per miliardi 2.303,2) pari al 18,6 per cento della spesa corrente ed in conto capitale di cui miliardi 2.409,1 *per l'istruzione pubblica* e miliardi 141,8 per le *infomazioni, il teatro e la proprietà intellettuale.*

Le spese per l'*istruzione pubblica* riguardano, soprattutto: per miliardi 663,7 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 425,6 l'istruzione secondaria di primo grado, per miliardi 256,4 l'istruzione tecnica, per miliardi 28,1 quella artistica, per miliardi 113,8 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e per miliardi 247,4 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 38,6 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 43,6 l'assistenza scolastica, per miliardi 61.2 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 46,7 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 70 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 11 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di che trattasi), per miliardi 43,5 un fondo da ripartire per l'attuazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, sul riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, per miliardi 4 altro fondo da ripartire per l'attuazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e per miliardi 366,5 oneri per servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato.

Le spese per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale* concernono, a loro volta, per miliardi 30,2 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 105,5 la radiotelediffusione e, per miliardi 6,1, i servizi generali ed altre spese diverse.

Il complessivo aumento di milioni 247.748,6 proposto per queste spese è, soprattutto, da attribuire, oltre che ai su richiamati decreti-legge 19 giugno 1970, n. 370 (+ milioni 43.500) e n. 366 (+ milioni 4.000), all'applicazione delle leggi:

— 1° agosto 1969, n. 464, sull'elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (+ milioni 77.076,2);

— 3 giugno 1970, n. 380, che aumenta i posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano (+ milioni 10.000);

— 11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti urgenti per l'università (+ milioni 8.000);

— 10 maggio 1970, n. 291, che ha disposto provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (+ milioni 6.947; cessa, per contro, l'onere di milioni 2.149,5 derivante dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1263, relativo all'ammortamento dei mutui contratti dagli enti lirici con l'Istituto di credito delle casse di riparmio italiane).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro, la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con il più volte citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969 (+ milioni 10.670,6), nonché l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio della Pubblica istruzione alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 71.474, tra cui milioni 11.939,5 in relazione allo stato degli impegni per il debito vitalizio e milioni 24.920,6 in relazione alla situazione del personale in servizio nei settori dell'istruzione elementare, secondaria di primo grado, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale e dell'educazione fisica e sportiva).

In aumento, infine, incidono, anche, il maggior contributo dello Stato alle spese per la istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province (+ milioni 5.000); le maggiori esigenze del Consiglio nazionale delle ricerche (+ milioni 7.000), nonché le maggiori somme da devolvere alla società concessionaria e ad altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari ed alla televisione, in relazione al maggior gettito valutato per i cespiti ai quali vanno commisurate le erogazioni in parola (+ milioni 4.880).

VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazione di tipo economico e popolare, una seconda nel quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

La spesa complessiva di miliardi 150,7 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame, concerne, soprattutto: i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 61,8), l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 22), i contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 12,5), nonché i contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (miliardi 6,5) e per la riparazione e ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra (miliardi 19,8).

Detta spesa complessiva comprende nuovi limiti di impegno decorrenti dall'anno 1971 per milioni 910.

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1970 questo gruppo presenta un incremento netto di milioni 18.268,7, di cui milioni 11.000 per premi da attribuire alle cartelle fondiarie ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1970, n. 73, recante provvidenze per il credito edilizio.

In aumento operano, inoltre, le maggiori autorizzazioni nelle proposte, rispetto alla precedente gestione, con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1971 relativo all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 4.410, di cui milioni 510 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1971); le integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, disposte dalla legge 5 febbraio 1970, n. 21, a favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968 (+ milioni 810, di cui milioni 400 per nuovi limiti d'impegno decorrenti dal 1971); nonché le maggiori occorrenze per interessi e spese sui mutui da contrarre dallo Stato col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, in applicazione della legge 12 marzo 1968, n. 260 (+ milioni 1.086,6).

VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

L'azione e gli interventi nel campo sociale considerano l'attività dello Stato nei settori del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato o sotto forma di contributi a enti, istituti ed associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché le *pensioni di guerra.*

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 2.040,8 riguardano:

per miliardi 1.233,8 il settore del *lavoro e della previdenza sociale* (di cui miliardi 1.043,3 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 30 per l'orientamento e l'addestramento professionale, miliardi 1 per i cantieri scuola e miliardi 111,8 per interessi sui certificati di credito emessi e sui mutui contratti per il finanziamento di interventi nel campo sociale);

per miliardi 194,2 l'*assistenza e la beneficenza* (di cui miliardi 30,7 per l'assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani, miliardi 34,8 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 30,9 per i contributi ad integrazione dei bilanci degli enti

comunali di assistenza e le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, miliardi 23,8 per sussidi ad istituti di beneficenza e di assistenza, miliardi 28,5 per contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e miliardi 9,1 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali);

per miliardi 241,4 l'*igiene e la sanità* (di cui miliardi 59,7 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 41 per le malattie sociali e miliardi 89,9 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

per miliardi 371,4 i *servizi delle pensioni di guerra* (di cui miliardi 369,7 per la corresponsione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

Il complessivo aumento netto di milioni 246.872,9 registrato da questo gruppo di oneri rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è dovuto:

— ai maggiori interventi nel settore del *lavoro e della previdenza sociale* (+ milioni 211.156,1) essenzialmente determinati dall'incidenza della legge 30 aprile 1969, n. 153, relativa alla revisione degli ordinamenti pensionistici ed alle norme in materia di sicurezza sociale (+ milioni 187.400, di cui milioni 54.400 per interessi ed altre spese connesse con le operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della medesima legge per il finanziamento della spesa).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro, le maggiori spese nette per interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di altri interventi nel campo sociale, essenzialmente in dipendenza dell'emissione di nuovi certificati previsti dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1969, n. 1089, che ha disposto, tra l'altro, lo sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno per favorire nuovi investimenti nel settore dell'industria (+ milioni 12.693,7), nonché il proposto maggior contributo dello Stato al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (+ milioni 10.000).

Cessa, per contro, l'efficacia della legge 6 agosto 1966, n. 635, concernente integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (— milioni 5.000);

— alle maggiori spese nette per l'*assistenza e la beneficenza* (+ milioni 9.196), essenzialmente connesse con l'applicazione delle leggi 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (+ milioni 15.000); 26 maggio 1970, n. 381, sull'aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti (+ milioni 1.000) e 15 maggio 1970, n. 390, relativa ai provvedimenti a favore dell'Ente collegi riuniti Principe di Napoli (+ milioni 1.730).

Tra gli aumenti si citano, inoltre, le proposte maggiori assegnazioni per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (+ milioni 2.000), per concorso al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma nella spesa per degenze che si verificheranno in più rispetto a quelle del 1906 (+ milioni 5.200), nonché per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (+ milioni 1.985).

Cessa, per contro, l'efficacia della legge 12 dicembre 1967, n. 1220, che prorogò le disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali ed alle cliniche universitarie che esercitano il servizio di pronto soccorso (— milioni 20.000);

— ai maggiori interventi nel settore della *sanità pubblica* (+ milioni 21.568,4), dipendenti, tra l'altro, dall'incidenza delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, che ha disposto provvidenze a favore delle province ed enti da cui dipendono ospedali psichiatrici (+ milioni 7.394); 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (+ milioni 2.310) e 13 agosto 1969, n. 617, che ha disposto la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per il quinquennio 1969-1973 (+ milioni 1.300). Cessa, per contro, la spesa di milioni 2.500 autorizzata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 21, per

l'estinzione dei debiti esistenti al 31 dicembre 1967 per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici a favore di infermi poliomielitici.

In aumento incidono, inoltre, le maggiori autorizzazioni proposte rispetto al 1970 con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1971, relativamente alla costruzione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche (+ milioni 5.550, di cui milioni 5.500 per nuovi limiti d'impegno decorrenti dal 1971), nonché le maggiori spese per l'assistenza e la cura di infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili e da lussazioni congenite dell'anca (+ milioni 2.000) e per le esigenze dei servizi espletati dalla Croce rossa italiana (+ milioni 1.650);

— alle maggiori spese per i *servizi delle pensioni di guerra* (+ milioni 4.952,4), essenzialmente connesse con l'applicazione delle leggi 18 ottobre 1969, n. 751, che ha disposto la concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra forniti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A/*bis* numeri 1 e 3 della tabella *E* (+ milioni 2.000) e 30 ottobre 1969, n. 831, concernente assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia (+ milioni 2.500).

IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI.

Questo gruppo considera, oltre alle spese di carattere generale delle Amministrazioni statali operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, quelle per interventi rientranti in detto settore, nonché le particolari assegnazioni a favore di Aziende ed Amministrazioni autonome (Ferrovie, ANAS e Poste e telecomunicazioni) per finalità che attengono al settore medesimo.

Il complessivo importo di miliardi 894,3 (contro miliardi 860,5 corrispondentemente inclusi nelle previsioni per il 1970) riguarda, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie e pagamento non differito (miliardi 131,1 di cui miliardi 49,7 per opere stradali, miliardi 21,6 per opere marittime, miliardi 28,8 per l'attuazione, a cura dell'ANAS, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali e per la costruzione di autostrade e strade statali e miliardi 21,6 per la costruzione di strade ferrate);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 44,1, di cui miliardi 9,1 per opere stradali, miliardi 2,4 per quelle marittime e miliardi 29,4 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade – ANAS – ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad enti e società per la costruzione di autostrade; di quest'ultimo importo miliardi 0,7 concernono nuovi limiti di impegno);

— i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (miliardi 220,5 al netto della quota, pari a miliardi 48,1, stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle province, ai comuni e loro consorzi di contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade e della spesa di miliardi 7 per la realizzazione ai termini del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241, di un programma di opere stradali in Sicilia, comprendente la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo);

— i contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (miliardi 13);

— le spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali (miliardi 3);

— le assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 230,3, di cui miliardi 58,2 per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 211, miliardi 117,6 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda, mi-

liardi 44 a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico e miliardi 9,7 per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192;

— le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 55,5);

— le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 19,1);

— le spese per l'aviazione civile, escluse quelle per la sistemazione e costruzione di campi d'aviazione e dei relativi impianti (miliardi 18,6, di cui miliardi 9,6 per servizi di assistenza al volo);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 72);

— i contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche (miliardi 24).

Il complessivo incremento netto di milioni 33.734,4 risultante per questo settore è determinato, fra l'altro, dall'applicazione dei seguenti provvedimenti:

— legge 29 dicembre 1969, n. 1042, concernente disposizioni per la costruzione e lo esercizio di ferrovie metropolitane (+milioni 7.500);

— legge 19 febbraio 1970, n. 82, relativa al finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea *A* della ferrovia metropolitana di Roma (+milioni 2.064);

— legge 30 ottobre 1969, n. 791, che autorizza la spesa per la prosecuzione dei lavori di costruzione della sede della nuova linea ferroviaria Paola-Cosenza e per lo spostamento della stazione di Cosenza (+ miliardi 3.000);

— legge 10 luglio 1969, n. 470, relativa alla costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli (+milioni 3.000);

— legge 27 ottobre 1969, n. 810, sulla costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (+milioni 2.500);

— legge 5 febbraio 1970, n. 21, relativamente alle spesa per la realizzazione dei programmi per le spese marittime ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (+milioni 1.500);

— legge 30 maggio 1970, n. 379, concernente integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (+milioni 2.300);

— legge 25 maggio 1970, n. 362, che ha prorogato i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinato alla costruzione di nuove unità (+milioni 1.000).

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti, tra l'altro:

— dal maggior contributo all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ milioni 38.752, di detto maggior contributo milioni 7.750,4 sono destinati, ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge n. 181, alla corresponsione alle province, ai comuni e loro consorzi di contributi nella spesa per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

— dalle somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192 (+ milioni 9.745);

— dalle maggiori sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna (+ milioni 12.470);

— dalle maggiori spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (+ milioni 4.000);

— dalle maggiori occorrenze per sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto (+ milioni 1.525);

— dalle maggiori spese da sostenere dal Provveditorato generale dello Stato per forniture all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (+ milioni 1.503).

Per contro, in senso riduttivo, hanno inciso, fra l'altro, oltre alla considerazione tra gli *Oneri non ripartibili* della somma di milioni 40.027.9 da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, operata nel bilancio in esame per una sua più pertinente classificazione:

— la cessazione della spesa di cui alla legge 4 febbraio 1967, n. 29, recante modifiche alle leggi 24 luglio 1961, n. 729 e 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (— milioni 10.000);

— l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 381, relativa al completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona (— milioni 3.000);

— la cessazione della spesa disposta dalla legge 18 marzo 1968, n. 368, concernente disposizioni per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi (— milioni 4.000);

— la cessazione della spesa di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 187, riguardante disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana (— milioni 4.432).

X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 1.022,1 (rispetto a miliardi 1.433,8 corrispondentemente previsti nel 1970) pari al 7,5 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale, riguardano, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 6 luglio 1964, n. 608, 26 giugno 1965, n. 717 - che ha prorogato fino al 31 dicembre 1980 gli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni - e 8 aprile 1969, n. 160 (miliardi 79,5);

— quelle per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 35) e per l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne della medesima Regione a prevalente economia pastorale, ai termini della legge 30 ottobre 1969, n. 811 (miliardi 8);

— il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale determinato ai termini della legge 6 marzo 1968, n. 192 (miliardi 90);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 88,4, di cui miliardi 8,9 per la riparazione di danni bellici);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 34,1, di cui miliardi 6 per la riparazione di danni bellici);

— le spese per le opere di bonifica e per miglioramenti fondiari (miliardi 72,1, di cui miliardi 38,7 per contributi in annualità);

— gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 19,8);

— le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 27);

— le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 67,4, di cui miliardi 27,5 da versare a reintegro del fondo intestato all'AIMA per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 120 del 3 giugno 1967 e dalle operazioni di esportazione per la fornitura ai Paesi in via di sviluppo della quota di partecipazione italiana di grano tenero, in attuazione del programma di aiuti alimentari della CEE);

— gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 35.1);

— il conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera (miliardi 4) e le partecipazioni all'aumento dei capitali della Società per azioni « Nazionale Cogne » (miliardi 3), dell'AMMI (miliardi 5) e della Banca nazionale del lavoro (miliardi 3);

— i contributi nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea della energia atomica (Euratom) (miliardi 13,5);

— gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 15);

— le spese per i servizi del turismo (miliardi 20.5);

— lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 17,9);

— gli interessi e le spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 224,8).

Queste spese presentano una contrazione netta complessiva di milioni 411.636,5 da attribuire, per miliardi 295, alla non iscrizione, per ora, ai sensi dell'articolo 136 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1971, di parte dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 aprile 1969, n. 160, relativa al finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno (come si è già accennato, nel fondo globale per il 1971 sono accantonati miliardi 315 per un piano di finanziamento della Cassa del Mezzogiorno).

In senso riduttivo hanno inoltre inciso, tra l'altro, le minori autorizzazioni di spesa o lo esaurimento degli stanziamenti disposti dai seguenti provvedimenti:

— decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1968, n. 241; legge 29 luglio 1968, n. 858 e legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968, nonché la proroga della concessione del contributo sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti petroliferi effettuati a tutto il 30 giugno 1968 a causa degli eventi bellici del giugno 1967 nel medio oriente (— milioni 88.665);

— legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (— milioni 58.800; per la proroga di dette provvidenze, nel cennato fondo globale sono accantonati milioni 25.000);

— decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142; decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 513 e legge 28 marzo 1968, n. 525, che ha disposto ulteriori interventi e provvidenze per la ricostuzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (— milioni 14.500);

— legge 29 novembre 1965, n. 1314, recante autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 (— milioni 3.500);

— legge 18 marzo 1969, n. 91, sull'aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (— milioni 1.700; sul Fondo globale 1971 sono considerati milioni 2.500 per ulteriori interventi a favore delle imprese danneggiate dalla castrofe del Vajont);

— legge 30 luglio 1959, n. 623, sui nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato (— milioni 1.000);

— legge 24 dicembre 1966, n. 1276, di proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli (— milioni 3.300).

In diminuzione operano, infine, tra l'altro:

— l'eliminazione dello stanziamento relativo alla regolazione finanziaria dei prodotti alimentari acquistati in Argentina in esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 e del protocollo addizionale all'accordo stesso dell'8 ottobre 1949 (— milioni 28.100);

— le previste minori sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea (— milioni 2.000);

— il minor concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui accordati ad imprese esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (— milioni 3.333.2).

Per contro, in aumento hanno operato, tra gli altri, i seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 30 ottobre 1969, n. 811, che ha concesso alla Regione autonoma della Sardegna un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale (+ milioni 8.000);

— legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria (+ milioni 1.000);

— legge 25 maggio 1970, n. 364, relativa all'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (+ milioni 3.800);

— legge 27 gennaio 1962, n. 7, che ha disposto provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (+ milioni 5.570);

— decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, in legge 26 novembre 1969, n. 828, recante provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (+ milioni 4.000);

— legge 7 novembre 1969, n. 944, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione per il commercio del grano e della convenzione per l'assistenza alimentare, adottata a Roma il 18 agosto 1967, ed attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo (+ milioni 2.500);

— legge 24 dicembre 1969, n. 976, concernente, tra l'altro, il contributo statale nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (+ milioni 3.000);

— legge 14 luglio 1969, n. 471, relativa al finanziamento per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata (+ milioni 1.190).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro:

— il maggior carico netto di interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi e da emettere per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ milioni 8.319.2, essenzialmente determinato dalle maggiori spese di milioni 7.100.8, in applicazione delle leggi 5 febbraio 1968,

n. 113 e 19 novembre 1968, n. 1209, sull'aumento del fondo di dotazione dell'ENI; di milioni 5.514, ai termini della legge 20 dicembre 1967, n. 1252, sull'aumento del fondo di dotazione dell'IRI; di milioni 5.950 in dipendenza della legge 29 dicembre 1969, n. 1072, sull'aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera e, di milioni 3.377,9, ai termini della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che ha convertito il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti, modificata dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito in legge 12 febbraio 1969, n. 6, nonché dal minor carico di interessi per milioni 13.623,5, in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento);

— il previsto maggior contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale (+ milioni 10.000);

— la maggiore somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri stipulati ai termini dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (+ milioni 1.000);

— le maggiori autorizzazioni proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1971 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 3.535, di cui milioni 1.440 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1971);

— i maggiori contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie, proposti con l'articolo 114 della legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1971 (+ milioni 6.000);

— le maggiori spese per la manutenzione delle opere di bonifica e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (+ milioni 2.000);

— i maggiori contributi, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione nazionale zootecnica di ogni specie, nonché dell'industria lattiera e del freddo (+ milioni 1.000);

— le presunte maggiori somme da erogare per la concessione di contributi ai film nazionali lungometraggi (+ milioni 1.000).

XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE.

In questa sezione vengono considerati gli interventi dello Stato a sollievo della finanza delle regioni, delle province e dei comuni, sotto forma sia di devoluzione di quote di tributi erariali, sia di erogazioni connesse con la copertura dei disavanzi dei loro bilanci.

Le spese di che trattasi, ammontanti a complessivi miliardi 1.077,3, riguardano: per miliardi 373, interventi a favore delle Regioni a statuto speciale; per miliardi 10, regolazioni contabili di talune entrate attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281; per miliardi 10,5 spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici di dette regioni e per miliardi 683,8, interventi a favore delle province e dei comuni.

Relativamente alle regioni a statuto speciale è da porre in evidenza che, dell'indicato importo, miliardi 196 si riferiscono alla regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana, miliardi 37 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda e miliardi 140 concernono il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle province di aliquote dell'imposta generale sull'entrata (miliardi 229,4):

— quelle a favore dei comuni del provento derivante dall'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione (miliardi 132) e della quota del 78 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 40,6);

— le devoluzioni a favore delle province dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 86,4) e dei due quinti delle tasse di circolazione (miliardi 94).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano il fondo di miliardi 54,8 destinato alla concessione a favore dei comuni e delle province dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637, prorogata dalla legge 28 marzo 1968, n. 420, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970; la somma di miliardi 14 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a favore del comune di Napoli per l'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci del comune medesimo per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 4,3 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il contributo annuo ordinario di miliardi 10 a favore del comune di Roma disposto dalle leggi 25 novembre 1964, n. 1280 e 21 marzo 1969, n. 99, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

Queste spese presentano un aumento complessivo netto di milioni 238.149,1, connesso, oltre che con la prevista espansione dei cespiti di entrata a cui la massima parte delle spese in parola vengono commisurate, con l'applicazione delle leggi 22 dicembre 1969, n. 964, recante disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (+ milioni 216.929) e 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (+ milioni 20.500).

A tali fattori d'incremento si contrappongono, tra l'altro, la cessazione della spesa di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 56, sul ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni dal 1962 al 1965 (— milioni 58.210), nonché la minore incidenza della legge 27 gennaio 1962, n. 7, recante provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli, per la quota relativa alle spese di che trattasi (— milioni 4.000).

XII. — ONERI NON RIPARTIBILI.

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso sono, pertanto, considerate, tra l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici; quelle per la liquidazione degli oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle impreviste, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'*iter* legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Il complessivo importo di miliardi 2.955,4 previsto per questo gruppo per il 1971 concerne:

— le *spese per interessi di debiti pubblici* (miliardi 330), riguardanti, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 163,5); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 60) e gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 93);

— le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 17,4) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, escluse quelle per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione:

— le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 5,6) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

— *altri oneri diversi* (miliardi 675), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 491,1 di cui miliardi 240 per rimborso IGE sui prodotti esportati), le vincite al lotto (miliardi 90), le somme da conferire al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 27) e gli interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (miliardi 13,2);

— i *fondi di riserva e speciali*, ammontanti a miliardi 1.927,4 concernenti: per miliardi 58 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese impreviste; per miliardi 270,5 un fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, sul decentramento delle funzioni e sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo; per miliardi 60 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970 sulla base della variazione registrata dall'indice del costo della vita; per miliardi 56,2 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario; per miliardi 19,2 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali; per miliardi 7 un fondo pure da ripartire tra le diverse Amministrazioni per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749; per miliardi 10 un fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie; per miliardi 9 un fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati; per miliardi 3 un fondo pure da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica e, per miliardi 1.424,8, le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce tra le diverse Amministrazioni come segue:

Tesoro	miliardi	637,7
Finanze	»	29,8
Giustizia	»	7,4
Esteri	»	7,1
Istruzione	»	146,7
Interno	»	4,4
Lavori pubblici	»	79,7
Trasporti	»	17,3

Difesa	miliardi	4,3
Agricoltura	»	105,8
Industria	»	49,2
Lavoro	»	10,1
Marina mercantile	»	5,3
Sanità	»	16,4
Turismo	»	3,1
Amministrazioni diverse	»	300,5
	miliardi	1.424,8

Per quanto concerne il fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'importo di lire 270.473.111.000 risulta così determinato:

Fondo considerato nel bilancio 1970 in relazione alla spesa stabilita dall'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249	L. 296.823.111.000	
(al netto delle somme per complessive lire 48 miliardi 176.889.000 inserite nel bilancio per il 1969 nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri ed Aziende autonome per la riliquidazione delle pensioni, nonché per il trattamento economico dei magistrati di cui alla legge n. 156 del 1968)		
Spesa aggiuntiva recata dalla legge 1° agosto 1969, n. 464, che ha elevato la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della citata legge n. 249 del 1968	» 24.400.000.000	
Maggiore spesa autorizzata per il 1971 dall'articolo 44 della ripetuta legge n. 249 del 1968	» 135.000.000.000	
		L. 456.223.111.000

Somme considerate nei diversi stati di previsione della spesa per l'anno 1971 per l'attuazione della legge 1° agosto 1969, n. 464:

Stato:

Tesoro	L.	3.284.750.000
Finanze	»	10.751.848.000

Bilancio e programmazione economica	L.	31.991.000
Giustizia	»	5.717.466.000
Esteri	»	751.382.000
Istruzione	»	76.753.650.000
Interno	»	10.810.215.000
Lavori pubblici	»	1.627.394.000
Trasporti e aviazione civile	»	592.614.000
Poste e telecomunicazioni	»	9.502.000
Difesa	»	29.944.096.000
Agricoltura e foreste	»	1.817.562.000
Industria e commercio	»	293.393.000
Lavoro e previdenza sociale	»	1.537.314.000
Commercio estero	»	84.597.000
Marina mercantile	»	239.907.000
Partecipazioni statali	»	25.879.000
Sanità	»	485.627.000
Turismo e spettacolo	»	76.035.000
		L. 144.835.222.000

Amministrazioni autonome:

Monopoli	L.	1.800.000.000
ANAS	»	1.327.198.000
Ferrovie	»	20.330.000.000
Poste	»	16.000.000.000
Telefoni	»	1.455.880.000
Istituto agronomico	»	1.700.000
	»	40.914.778.000
		L. 185.750.000.000 (-)
fondo iscritto al capitolo 3528 bilancio Tesoro	(a) L.	270.473.111.000

(a) Nell'apposito fondo speciale per il 1971, in relazione al provvedimento in corso inteso ad aumentare l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono accantonati milioni 202.654.

L'aumento netto di milioni 644.689,9 risultante per il gruppo di oneri di che trattasi è in buona parte determinato dai maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso (+ milioni 574.524,7), dall'accresciuta entità del fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura della indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1971 (+ milioni 36.000), nonché dalla considerazione di altri fondi pure da ripartire per l'attuazione delle richiamate leggi 24 dicembre 1969, n. 975 (+ milioni 10.000), 24 maggio 1970, n. 336 (+ milioni 9.000) e 15 dicembre 1969, n. 972 (+ milioni 3.000).

In aumento operano anche, oltre all'accennata considerazione nel gruppo di che trattasi ai fini di una più pertinente classificazione della somma di milioni 52.027,9 da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, considerata nel bilancio per il 1970 nel settore dei *Trasporti e comunicazioni*:

— il reintegro all'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico della somma di milioni 22.950 detratta nell'esercizio 1970 in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 21 aprile 1969, n. 162, sull'attribuzione dell'assegno di studio;

— le maggiori spese nette per interessi di debiti pubblici (+ milioni 25.276,5), in relazione, essenzialmente, al previsto maggior carico di interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (+ milioni 10.000), sui buoni del tesoro poliennali (+ milioni 10.756,5) e sui buoni ordinari del tesoro (+ milioni 5.000);

— le maggiori occorrenze per restituzioni e rimborsi di tributi (+ milioni 13.260), interessanti, per la quasi totalità, restituzioni di diritti all'esportazione, di prelievi agricoli e restituzioni all'esportazione per i prodotti ortofrutticoli.

Tra le variazioni in diminuzione, oltre alla cennata ripartizione del fondo di miliardi 9 per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, sono da ricordare:

— la riduzione netta di milioni 26.350 del fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, sul decentramento delle funzioni e sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, a seguito dell'avvenuta attribuzione, ai pertinenti capitoli di spesa, delle somme relative all'assegno integrativo mensile stabilito con la più volte citata legge n. 464 del 1° agosto 1969 (— milioni 161.350) ed alla considerazione della maggiore spesa (+ milioni 135.000) autorizzata per l'anno 1971 dal predetto articolo 44 (nell'apposito fondo speciale per il 1971, in relazione al noto provvedimento in corso inteso ad aumentare l'autorizzazione di spesa prevista dal ripetuto articolo 44 della legge n. 249, sono accantonati milioni 202.654);

— la cessazione della spesa di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (— milioni 21.760; per la proroga delle disposizioni in favore di detti territori nel fondo globale per il 1971 è previsto un corrispondente accantonamento);

— l'esaurimento della spesa autorizzata dal decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1242, sull'incremento del fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84 e l'utilizzazione delle disponibilità del fondo medesimo (— milioni 50.000).

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE.

Le spese correnti ed in conto capitale – già considerate sotto il profilo funzionale – si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario:

	Previsioni anno 1970		Previsioni anno 1971		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Spese correnti						
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	34.320	0,3	44.120	0,3	9.800 (+)	—
Personale in attività di servizio	2.771.029	22,5	3.196.306,4	23,4	425.277,4 (+)	0,9 (+)
Personale in quiescenza	604.691	4,9	630.698,6	4,6	26.007,6 (+)	0,3 (-)
Acquisto di beni e servizi	1.150.555,8	9,3	1.289.329,4	9,4	138.773,6 (+)	0,1 (+)
Trasferimenti	3.484.067,5	28,2	3.865.779,4	28,2	381.711,9 (+)	—
Interessi	642.275,1	5,2	746.941,6	5,5	104.666,5 (+)	0,3 (+)
Poste correttive e compensative delle entrate	589.939,5	4,8	607.449,2	4,4	17.509,7 (+)	0,4 (-)
Ammortamenti	16.375	0,1	19.162,2	0,1	2.787,2 (+)	—
Somme non attribuibili	1.025.135,8	8,3	1.212.534,1	8,9	187.398,3 (+)	0,6 (+)
	10.318.388,7	83,6	11.612.320,9	84,8	1.293.932,2 (+)	1,2 (+)
Spese in conto capitale						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	161.629,1	1,3	145.727,6	1,1	15.901,5 (-)	0,2 (-)
Beni mobili, macchine ed attrezzature tenico-scientifiche a carico diretto dello Stato	12.834	0,1	13.384	0,1	550 (+)	—
Trasferimenti	1.441.018,5	11,7	1.198.750,5	8,8	242.268 (-)	2,9 (-)
Partecipazioni azionarie e conferimenti	16.449,6	0,1	17.537,1	0,1	1.087,5 (+)	—
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	66.040	0,5	17.040	0,1	49.000 (-)	0,4 (-)
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	83.640	0,7	43.500	0,3	40.140 (-)	0,4 (-)
Somme non attribuibili	246.134,6	2	646.837	4,7	400.702,4 (+)	2,7 (+)
	2.027.745,8	16,4	2.082.776,2	15,2	55.030,4 (+)	1,2 (-)
	12.346.134,5	100	13.695.097,1	100	1.348.962,6 (+)	—

la ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato 2 al quadro generale riassuntivo.

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati.

SPESE CORRENTI

SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento degli Organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, spese che per il 1971 sono previste in miliardi 44,1 con un aumento di miliardi 9,8 rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario.

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1971 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 3.196.306.4 (pari al 23,4 per cento della complessiva spesa corrente ed in conto capitale) così ripartiti tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corripondere:

	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	Totale
		(milioni di lire)		
Personale civile	620.705.2	119.941.1	25.345.6	765.991.9
Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati)	739.555.3	79.126.6	17.316.–	835.997.9
Personale insegnante	1.387.549.7	23.914.9	71.846.8	1.483.311.4
Personale operaio	102.562.6	4.622.5	3.820.1	111.005.2
	2.850.372.8	227.605.1	118.328.5	3.196.306.4

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerate negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle corrispondenti spese previste per l'anno 1970 si ha un maggiore onere complessivo netto di miliardi 425,3, dipendente, per la quasi totalità, oltre che dalle maggiori occorrenze in relazione allo stato di fatto del personale, dall'applicazione delle leggi: 1° agosto 1969, n. 464, che ha elevato la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (+ miliardi 144,8); 22 dicembre 1969, n. 965, relativa alla indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (+ miliardi 31,8); 22 dicembre 1969, n. 967, sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizio di sicurezza pubblica (+ miliardi 50,7); 27 maggio 1970, n. 365, riguardante il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (+ miliardi 67,3); decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica (+ miliardi 43,5); decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, relativo alla istituzione di catte-

dre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserva dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (+ miliardi 4); legge 3 giugno 1970, n. 380, che aumenta i posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano (+ miliardi 10); legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati (+ miliardi 9) e dalla nuova misura dell'indenintà integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1970, con decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969 (+ miliardi 23,1; in relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1971, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza – stabilito con decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1970, emanato ai sensi della legge n. 324 del 1959 –, nella categoria « *Somme non attribuibili* » è compreso apposito fondo di miliardi 60 da ripartire tra i diversi Ministeri).

PERSONALE IN QUIESCENZA.

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1971 in milioni 630.698.6 (4,6 per cento del totale delle spese correnti ed in conto capitale).

Rispetto ai corrispendenti stanziamenti del bilancio per l'anno finanziario 1970, si ha una maggiore spesa di miliardi 26, dovuta all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio allo stato degli impegni in atto e alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° gennaio 1970.

ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI.

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dall'Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

La complessiva spesa di miliardi 1.289,3 (rispetto a miliardi 1.150,6 del 1970), riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 697,6) e quelli dell'*Amministrazione generale* (miliardi 126,5), dell'*Istruzione e cultura* (miliardi 105,8) e della *Sicurezza pubblica* (miliardi 81,8).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario queste spese presentano un aumento netto di miliardi 138,7, prevalentemente connesso con la considerazione nella categoria di che trattasi, ai fini di una più pertinente classificazione, delle somme da corrispondere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (miliardi 40; oltre a miliardi 12 per adeguare lo stanziamento all'effettiva entità delle cennate somme da corrispondere per il 1971) e del fondo da ripartire fra le Amministrazioni statali per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per rimborso all'Azienda ferroviaria degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (miliardi 56,2) oneri che nel bilancio per il 1970 erano considerati fra i « *trasferimenti correnti* ».

TRASFERIMENTI CORRENTI.

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

Il bilancio per il 1971 reca a tale titolo spese per miliardi 3.865,8 pari al 28,2 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Esse riguardano, soprattutto, *azione ed interventi nel campo sociale* (miliardi 1.706,2), *interventi a favore della finanza regionale e locale* (miliardi 1.063.3) , il settore *trasporti e comunicazioni* (miliardi 408,7), e quello della *istruzione e cultura* (miliardi 409,3).

L'incremento di miliardi 381.7 (al netto di miliardi 96.2 relativi all'amministrazione postale ed a quella ferroviaria, considerati, come si è sopra accennato, nel bilancio per il 1971

nell'*acquisto di beni e servizi*), riguarda soprattutto, i settori relativi agli *interventi a favore della finanza regionale e locale* (+ miliardi 231,6, concernenti devoluzione di cespiti erariali a favore di regioni, province e comuni e provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) ed agli *interventi nel campo sociale* (+ miliardi 175.4, riguardanti, in massima parte, erogazioni a favore della previdenza sociale, degli enti ospedalieri e dei sordomuti e dei ciechi), nonché l'*istruzione e la cultura* (miliardi 48.1) e gli *interventi nel campo delle abitazioni* (+ miliardi 11, relativi al premio da attribuire alle cartelle fondiarie ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1970, n. 73).

INTERESSI.

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con enti ed istituti.

La spesa di miliardi 747, prevista per il 1971 (5,5 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale), riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici e di mutui contratti per il finanziamento di spese particolari.

L'aumento netto di miliardi 104,7 è, per la massima parte, connesso con le maggiori spese per interessi sui mutui contratti, sui prestiti e sui certificati di credito emessi per il finanziamento degli interventi nel *campo sociale* (+ miliardi 67.7) ed in quello *economico* (+ miliardi 13.3) nonché negli interessi di debiti pubblici (+ miliardi 25.3).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE.

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo, il bilancio per il 1971 include spese per miliardi 607,4, riguardanti, per la più gran parte, restituzione e rimborsi di tributi.

L'incremento di miliardi 17,5 concerne, per miliardi 13.3, le cennate maggiori occorenze per restituzioni e rimborsi di tributi.

AMMORTAMENTI.

In ottemperanza al criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1971, è considerata, tra le spese correnti, la posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali di milioni 19.162.2.

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III – *alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti* – è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 19.162.2.

L'aumento di miliardi 2,8 è in relazione all'aggiornamento delle quote di ammortamento.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci dianzi considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 1.212,5, riguarda precipuamente per miliardi 778 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 270,5 il fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, sul decentramento delle funzioni e sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei ripendenti statali, per miliardi 58 i fondi di riserva e per miliardi 60, il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1971.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in milioni 2.082.776.2 considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1971 in milioni 43.500, concernono, soprattutto, l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammodernamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 27) e le somme da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Napoli per la copertura di disavanzi economici e dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960, nonché per l'esecuzione di opere ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297 (miliardi 14).

Il restante importo di milioni 2.039.276.2, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concernono spese di investimento, riguardanti:

— beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	per milioni	145.727.6
— beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato	» »	13.384.–
— trasferimenti in conto capitale	» »	1.198.750.5
— partecipazioni azionarie e conferimenti	» »	17.537.1
— concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	» »	17.040.–
— somme non attribuibili	» »	646.837.–
	milioni . . .	2.039.276.2

Sotto il profilo funzionale, le spese di che trattasi si ripartiscono come dal prospetto che segue, nel quale le spese medesime vengono poste a raffronto con quelle comprese nel bilancio del corrente anno finanziario:

	Previsioni anno finanziario 1970 —	Previsioni anno finanziario 1971 —	Differenze —
		(milioni di lire)	
— Amministrazione generale	13.555 –	13.160 –	395 – —
— Difesa nazionale	1.231 –	1.231 –	—
— Giustizia	5.500 –	5.500 –	—
— Sicurezza pubblica	1.000 –	1.000 –	—
— Relazioni internazionali	—	500 –	500 – +
— Istruzione e cultura	106.019 –	113.102,5	7.083,5 +
— Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	121.045,1	127.264,7	6.219,6 +
— Azione ed inteventi nel campo sociale . .	105.793,8	122.142,1	16.348,3 +
— Trasporti e comunicazioni	398.145,8	433.259,8	35.114 – +
— Azione ed inteventi nel campo economico .	945.681,5	572.279,1	373.402,4 —
— Oneri non ripartibili :	246.134,6	649.837 –	403.702,4 +
	1.944.105,8	2.039.276,2	95.170,4 +

Per quanto concerne, in particolare, il settore dell'*istruzione e cultura*, va precisato che l'importo di miliardi 113.1 riguarda, in massima parte, contributi per opere di edilizia scolastica e spese per la ricerca scientifica.

Relativamente agli *interventi nel campo delle abitazioni*, la spesa di miliardi 127.3 riguarda, essenzialmente, i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 61.8); l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 22), i contributi a favore di istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 12,5), nonché i contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (miliardi 6,5).

Circa l'importo di miliardi 122.1, riguardante gli *interventi nel campo sociale*, il medesimo si riferisce, per la quasi totalità, all'esecuzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (miliardi 89.9) ed al contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (miliardi 30).

Relativamente ai *trasporti e comunicazioni*, la spesa di miliardi 433,3 concerne, principalmente, interventi per opere stradali (miliardi 271,3 di cui miliardi 208,5 da corrispondere all'ANAS), il settore delle ferrovie (miliardi 84,3 di cui miliardi 57,4 per rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti ferroviari e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria) e quello dei trasporti marittimi (miliardi 57,4, di cui miliardi 23,9 per opere marittime).

Per quanto riguarda gli *interventi nel campo economico*, la previsione di miliardi 572,3 concerne, essenzialmente: l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare (miliardi 79,5); l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (miliardi 35); l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne della Sardegna a prevalente economia pastorale (miliardi 8); il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192 (miliardi 90); l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 88,4 di cui miliardi 8,9 per la riparazione di danni bellici); le anualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 34,1, di cui miliardi 6 per la riparazione di danni bellici); gli interventi a favore dell'agricoltura (miliardi 83,3 di cui miliardi 65,6 per opere di bonifica e miglioramento fondiario e miliardi 9,8 per la zootecnia, la caccia e la pesca); gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 15); quelli a favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato (miliardi 85,8, di cui: miliardi 33 per contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie; miliardi 8 per la partecipazione all'aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne » (miliardi 3) e dell'AMMI Società per azioni (miliardi 5); miliardi 4 per il conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM).

Infine relativamente agli *oneri non ripartibili*, l'importo di miliardi 649,8 concerne, per miliardi 3 il fondo da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli Istituti Archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica e, per miliardi 646.8 i già accennati accantonamenti in relazione a provvedimenti in corso, tra cui si ricordano quelli riguardanti: il piano di finanziamento della Cassa del Mezzogiorno (miliardi 315); il finanziamento degli Enti di Sviluppo (miliardi 42); la concessione di contributi al Comitato Nazionale per l'energia nucleare « CNEN » (miliardi 40); gli interventi a favore delle zone montane (miliardi 29.5); norme per l'attuazione di un programma di interventi straordinari per l'edilizia popolare ed economica (miliardi 26); ulteriori stanziamenti per la sistemazione generale delle strade provinciali (miliardi 25); disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (miliardi 25); proroga delle disposizioni in favore dei territori delle zone depresse del centro-nord (miliardi 21.8); interventi nel settore spaziale (miliardi 10.1); nuova università di Roma (miliardi 10); aumento del fondo per la concessione di contributi negli interessi per operazioni ordinarie dell'Istituto centrale per il Credito a medio termine « Mediocredito Centrale » (miliardi 5); aumento del fondo di dotazione della Artigiancassa (miliardi 5); integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia

(miliardi 5), costruzione di Centri universitari (miliardi 5); finanziamento del piano per la edilizia degli Istituti di prevenzione e pena (miliardi 5); ulteriore finanziamento per il completamento dell'autostrada senza pedaggio Palermo-Catania (miliardi 5); completamento ed ampliamento dell'aeroporto di Roma-Fiumicino (miliardi 5.5); costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile (miliardi 6); ulteriori interventi per il piano verde (miliardi 6.3); aumento del fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituito presso la Banca nazionale del lavoro (miliardi 3); concesione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine « Mediocredito Centrale » di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario, di cui agli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (miliardi 4,5); autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per l'esecuzione di opere ospedaliere (miliardi 3); disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie nord-Milano (miliardi 3.5); ulteriore spesa per la realizzazione dei tronchi Termini-Osteria del Curato e Termini-Piazza Risorgimento della ferrovia metropolitana di Roma (miliardi 3).

Gli stanziamenti predetti includono spese relative ad interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice, od hanno iniziato ad esplicarla, in precedenti esercizi finanziari, continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti. Le altre spese attengono, in gran parte, a stanziamenti intesi a stimolare l'attività economica nazionale. Con essi verranno assicurati correlativi notevoli interventi aggiuntivi.

Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio per il 1970 quelle per il prossimo anno finanziario presentano un aumento netto di miliardi 95.2 dovuto a variazioni operanti in senso opposto. Quelle in aumento riguardano, soprattutto: i contributi da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade « ANAS » (+ miliardi 26), alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale (+ miliardi 10), al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (+ miliardi 10) e alle province ed ai comuni per la sistemazione di strade comunali (+ miliardi 7.8); le autorizzazioni di spesa relative al settore dei lavori pubblici considerate nel disegno di legge di approvazione del bilancio per il 1971 (+ miliardi 13.5); le somme da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno per la concessione di un concorso negli interessi per finanziamenti a tasso agevolato (+ miliardi 26.5); i contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie (+ miliardi 5); le spese per la ricerca scientifica (+ miliardi 7); le quote di ammortamento delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli per la esecuzione di opere pubbliche (+ miliardi 5.6).

In aumento operano anche, tra l'altro, i nuovi accantonamenti inclusi nell'apposito fondo speciale per l'anno 1971 per provvedimenti legislativi in corso, tra i quali si ricordano quelli già citati riguardanti: l'aumento del fondo di dotazione della Artigiancassa (+ miliardi 5); l'integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (+ miliardi 5); la costruzione di una nuova università di Roma « Tor Vergata » (+ miliardi 10); la costruzione di centri universitari (+ miliardi 5); la concessione di contributi per opere ospedaliere (+ miliardi 3); l'edilizia degli Istituti di prevenzione e pena (+ miliardi 5); il completamento dell'autostrada senza pedaggio Palermo-Catania (+ miliardi 5); il completamento e ampliamento dell'aeroporto di Roma-Fiumicino (+ miliardi 5.5); l'ammodernamento delle ferrovie nord-Milano (+ miliardi 3.5); ulteriore spesa per la realizzazione dei tronchi Termini-Osteria del Curato e Termini-Piazza Risorgimento della ferrovia metropolitana di Roma (+ miliardi 3); il piano verde (+ miliardi 6.3).

In aumento incidono, inoltre, le maggiori somme accantonate nel citato fondo speciale rispetto al 1970, tra le quali si citano quelle riguardanti interventi straordinari per l'edilizia popolare ed economica (+ miliardi 13), i provvedimenti per la valorizzazione della montagna (+ miliardi 9.5) e il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare « CNEN » (+ miliardi 7.5).

Tra le variazioni in diminuzione vanno ricordate quelle nette relative alle provvidenze a favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e 1968 (— miliardi 49.4); allo sviluppo della proprietà coltivatrice (— miliardi 27.5); agli interventi per la ricostruzione e la

ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno del 1966 (— miliardi 14.5); alla costruzione e alla sistemazione di raccordi alla rete autostradale e alla costruzione delle strade di grande comunicazione (— miliardi 10); al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui accordati ad imprese esercenti attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (— miliardi 3.3); alla cessazione degli oneri recati dalle leggi 1° marzo 1968, n. 187, riguardante il contributo dello Stato per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana (— miliardi 4.4) e 18 marzo 1968, n. 368, sull'ammodernamento ed il potenziamento di servizi di trasporto esercitato per mezzo della Gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane (— miliardi 4).

Va, infine, tenuto presente che le spese medesime potranno incrementarsi, nel corso dell'esercizio, in corrispondenza dell'acquisizione in entrata del provento delle operazioni di mutuo che sarà possibile concretare, in relazione a quanto previsto dalle relative norme, già citate nelle « premesse » della presente nota preliminare, per il finanziamento del piano di edilizia scolastica ed universitaria, del piano per la costruzione di case per i lavoratori agricoli, per l'aumento dei fondi di dotazione dell'ENI, dell'IRI e dell'EFIM e per interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1971 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 318.460.5. Essi riguardano, soprattutto:

— l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 21,8, di cui: miliardi 11 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento; miliardi 5 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento; miliardi 2 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 3 per il debito redimibile 5 per cento per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace);

— gli ammortamenti del « Prestito per l'edilizia scolastica », ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641 (miliardi 32);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo Sociale (miliardi 26,3);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 31,7);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 112,7, relativi, in massima parte, ai mutui contratti per la attuazione del primo e del secondo piano verde e per conferimenti a fondi di rotazione e di dotazione);

— l'annualità di rimborso dei certificati speciali di credito emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari con le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (miliardi 8);

— la quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai termini delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (miliardi 7,1);

— le annualità di ammortamento dei certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia ad estinzione del debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi, vincolati in conto corrente costituiti dalle Aziende di credito presso la Banca medesima, di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 324 (miliardi 24);

— il rimborso dei prestiti connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (miliardi 30,5).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, queste spese presentano una diminuzione netta di miliardi 160,9, essenzialmente dovuta all'eliminazione dello stanziamento relativo al rimborso di buoni poliennali del tesoro, non dovendosi provvedere, nel corso del 1971, al rimborso di titoli della specie (— miliardi 188,6). Le altre variazioni riguardano, soprattutto: il rimborso delle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi per l'estinzione del prestito concesso dall'Argentina al Governo italiano in base all'Accordo finanziario-commerciale del 13 ottobre 1947 e al protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949 (— miliardi 24,1); il rimborso dei prestiti connessi alle operazioni finanziarie previste dalla legge n. 153 del 1969 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici (+ miliardi 18,5); il rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ miliardi 10,6) ed in quello sociale (+ miliardi 3), l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica (+ miliardi 3) e di debiti redimibili diversi (+ miliardi 3).

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO *A*

SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1971 POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DELL'ANNO 1970

ENTRATE TRIBUTARIE	Previsioni anno finanziario 1970 —	Previsioni anno finanziario 1971 —	Differenze —
		(*milioni di lire*)	
Imposte sul patrimonio e sul reddito:			
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	1.630.000 –	1.750.000 –	120.000 – (+)
Imposta sul reddito dominicale dei terreni	3.500 –	3.500 –	—
Imposta sui fabbricati	28.000 –	28.000 –	—
Imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso	1.500 –	1.500 –	—
Imposte sulle società e sulle obbligazioni	260.000 –	280.000 –	20.000 – (+)
Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società	40.000 –	40.000 –	—
Imposta complementare progressiva	357.000 –	405.000 –	48.000 – (+)
Imposta sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 35 per cento	7.062 –	7.700 –	638 – (+)
Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici	1.445 –	1.400 –	45 – (–)
Imposta sulle successioni e donazioni e imposta sul valore netto globale	121.200 –	135.200 –	14.000 – (+)
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio	2.000 –	1.500 –	500 – (–)
Addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali	123.500 –	138.500 –	15.000 – (+)
Aumento riservato all'erario, dell'addizionale ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali e sua estensione all'imposta sulle società	132.500 –	145.500 –	13.000 – (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
Entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, numero 1177, prorogato dalla legge 19 maggio 1967, n. 356	120.000 –	132.000 –	12.000 – (+)
Addizionale di cui all'articolo 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 27 . .	165.000 –	193.000 –	28.000 – (+)
Entrate eventuali e diverse . . .	1.400 –	1.400 –	—
	2.994.107 –	3.264.200 –	270.093 – (+)
Tasse ed imposte sugli affari:			
Imposta generale sull'entrata . . .	2.050.000 –	2.290.000 –	240.000 – (+)
Imposta di registro	360.000 –	417.000 –	57.000 – (+)
Imposta ipotecaria	73.500 –	78.500 –	5.000 – (+)
Addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria	15.000 –	17.000 –	2.000 – (+)
Aumento dell'addizionale alle imposte di registro e ipotecaria riservato all'Erario	15.000 –	15.000 –	—
Imposte di bollo	285.000 –	310.000 –	25.000 – (+)
Imposte in surrogazione del registro e del bollo	85.000 –	95.000 –	10.000 – (+)
Imposta sulla pubblicità	20.000 –	20.000 –	—
Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati	234.000 –	315.000 –	81.000 – (+)
Tasse sulle concessioni governative .	130.000 –	130.000 –	—
Tasse automobilistiche	200.000 –	235.000 –	35.000 – (+)
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli .	10.600 –	12.000 –	1.400 – (+)
Tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione . .	110.000 –	115.000 –	5.000 – (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono	1.700 –	1.800 –	100 – (+)
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse	48.110 –	55.250 –	7.140 – (+)
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 25 per cento	5.044 –	5.500 –	456 – (+)
Tasse di pubblico insegnamento e relative alla istruzione superiore	9.000 –	9.000 –	—
Tasse di bollo sui documenti di trasporto	15.000 –	15.000 –	—
Tasse di bollo sulle carte da giuoco	1.600 –	1.800 –	200 – (+)
Entrate derivanti dall'addizionale e dal diritto addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	6.042 –	6.000 –	42 – (–)
Entrate eventuali diverse	300 –	260 –	40 – (–)
	3.674.896 –	4.144.110 –	469.214 – (+)
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane:			
Dogane e diritti marittimi	175.000 –	250.000 –	75.000 (+)
Sovrimposte di confine	47.500 –	46.500 –	1.000 (–)
Sovrimposta di confine sugli olii di oliva	1.500 –	1.500 –	—
Diritti per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate	28.000 –	28.000 –	—
Diritto per traffico di perfezionamento della CEE dovuto sui prodotti di origine non comunitaria	1.000 –	500 –	500 (–)
Entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili alla importazione di prodotti da Paesi comunitari e non comunitari	200.327 –	160.200 –	40.127 (–)
Imposizioni applicabili a talune merci provenienti da Stati membri della CEE e da paesi terzi non comunitari, risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli	3.324 –	1.000 –	2.324 (–)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati	1.725.000 –	1.982.000 –	257.000 (+)
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili	40.000 –	46.200 –	6.200 (+)
Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche	4.000 –	5.000 –	1.000 (+)
Imposta di fabbricazione sulla margarina	550 –	600 –	50 (+)
Imposta di fabbricazione sugli olii di semi	2.500 –	2.500 –	—
Imposta di fabbricazione sugli olii di oliva	9.000 –	6.000 –	3.000 (–)
Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine . .	45.800 –	50.800 –	5.000 (+)
Imposta di fabbricazione sui filati .	20.000 –	8.500 –	11.500 (–)
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffé	700 –	750 –	50 (+)
Imposte di fabbricazione sugli spiriti	52.000 –	60.000 –	8.000 (+)
Imposta di fabbricazione sulla birra .	30.000 –	34.000 –	4.000 (+)
Imposte sul gas e sull'energia elettrica	75.000 –	70.000 –	5.000 (–)
Imposta sul gas metano	7.500 –	8.500 –	1.000 (+)
Imposta sul consumo del caffé . .	76.000 –	86.000 –	10.000 (+)
Imposta sul consumo del cacao . .	7.000 –	7.000 –	—
Imposta sul consumo delle banane .	28.000 –	28.000 –	—
Imposta sul consumo del sale alimentare e dei prodotti commestibili salati importati direttamente da privati	300 –	300 –	—
Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati .	50 –	60 –	10 – (+)
Entrate riservate all'Erario derivanti dalla addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica	9.924,3	9.926,8	2,5 (+)
Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato . . .	18.000 –	21.000 –	3.000 – (+)
Entrate eventuali e diverse . . .	100 –	160 –	60 – (+)
	2.608.075.3	2.914.996,8	306.921,5 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
Monopoli:			
Imposta sul consumo dei tabacchi .	827.000 –	860.300 –	33.300 – (+)
Imposta sul consumo dei sali . .	21.620 –	22.260 –	640 – (+)
Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette	1.810 –	1.810 –	—
Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e proventi della bollatura degli apparecchi di accensione .	26.000 –	26.000 –	—
	876.430 –	910.370 –	33.940 – (+)
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:			
Proventi del lotto	185.000 –	220.000 –	35.000 – (+)
Tassa di lotteria	2.200 –	2.200 –	—
Proventi delle attività di giuoco . .	1.500 –	1.500 –	—
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento	8.070 –	8.800 –	730 – (+)
Entrate derivanti dall'addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	1.000 –	1.000 –	—
Entrate eventuali diverse	12 –	16 –	4 – (+)
	197.782 –	233.516 –	35.734 – (+)
	10.351.290,3	11.467.192,8	1.115.902,5 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
Proventi speciali	76.307,6	93.582,6	17.275 – (+)
Proventi di servizi pubblici minori .	73.866 –	125.345,5	51.479,5 (+)
Proventi di beni dello Stato . . .	23.605 –	24.291 –	686 – (+)
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestione	137.861,1	170.381,4	32.520,3 (+)
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	6.062 –	5.910,8	151,2 (–)
Ricuperi, rimborsi e contributi . .	172.690,3	160.757,4	11.932,9 (–)
Partite che si compensano nella spesa	24.245,9	26.495,6	2.249,7 (+)
	514.637,9	606.764,3	92.126,4 (+)
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie . . .	10.865.928,2	12.073.957,1	1.208.028,9 (+)
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			
Vendite di beni immobili ed affrancamento di canoni	7.100 –	7.100 –	—
Ammortamento di beni patrimoniali	16.375 –	19.162,2	2.787,2 (+)
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	34.489,8	36.237,7	1.747,9 (+)
	57.964,8	62.499,9	4.535,1 (+)
ACCENSIONE DI PRESTITI	33.889,6	10.789,6	23.100 – (–)
	10.957.782,6	12.147.246,6	1.189.464 – (+)

ALLEGATO *B*

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1971 POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE PER L'ANNO 1970

MINISTERI	PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1971					Previsioni per l'anno finanziario 1970	Differenze
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale delle spese correnti ed in conto capitale	Rimborso prestiti	In complesso		
	(milioni di lire)						
Tesoro (escluso il fondo globale)	2.825.041,6	676.544,8	3.501.586,4	308.640,3	3.810.226,7	3.972.125,5	161.898,8 (–)
fondo globale	777.996,7	646.837	1.424.833,7	8.865	1.433.698,7	852.609	581.089,7 (+)
	3.603.038,3	1.323.381,8	4.926.420,1	317.505,3	5.243.925,4	4.824.734,5	419.190,9 (+)
Finanze	1.666.003,1	5.192,1	1.671.195,2	5	1.671.200,2	1.417.480,8	253.719,4 (+)
Bilancio	4.323,6	—	4.323,6	—	4.323,6	3.533	790,6 (+)
Giustizia	179.847	3.500	183.347	—	183.347	165.415,9	17.931,1 (+)
Esteri	92.652,2	7.446,4	100.098,6	202,6	100.301,2	89.847,2	10.454 (+)
Istruzione	2.167.350,6	10.910	2.178.260,6	—	2.178.260,6	1.953.766,8	224.493,8 (+)
Interno	552.404,8	1.035	553.439,8	689,9	554.129,7	489.910	64.219,7 (+)
Lavori pubblici	81.550,5	473.057,3	554.607,8	—	554.607,8	577.479,6	22.871,8 (–)
Trasporti	99.229	16.536	115.765	7,7	115.772,7	96.933,8	18.838,9 (+)
Poste	285	—	285	—	285	250,7	34,3 (+)
Difesa	1.644.054,7	12.721,4	1.656.776,1	—	1.656.776,1	1.510.703,8	146.072,3 (+)
Agricoltura	103.079,1	83.305,9	186.385	50	186.435	265.649,9	79.214,9 (–)
Industria	10.310,3	45.213	55.523,3	—	55.523,3	89.150,5	33.627,2 (–)
Lavoro	1.075.568,9	30.000	1.105.568,9	—	1.105.568,9	964.475	141.093,9 (+)
Commercio estero	19.912,6	900	20.812,6	—	20.812,6	20.481,8	330,8 (+)
Marina mercantile	88.114,9	33.322	121.436,9	—	121.436,9	116.870,1	4.566,8 (+)
Partecipazioni statali	758	12.987,5	13.745,5	—	13.745,5	13.167,5	578 (+)
Sanità	178.795,7	200	178.995,7	—	178.995,7	164.275,6	14.720,1 (+)
Turismo	45.042,6	23.067,8	68.110,4	—	68.110,4	61.333,7	6.776,7 (+)
	11.612.320,9	2.082.776,2	13.695.097,1	318.460,5	14.013.557,6	12.825.460,2	1.188.097,4 (+)
Previsioni per l'anno finanziario 1970	10.318.388,7	2.027.745,8	12.346.134,5	479.325,7	12.825.460,2		
Differenze	1.293.932,2 (+)	55.030,4 (+)	1.348.962,6 (+)	160.865,2 (–)	1.188.097,4 (+)		

ALLEGATO *C*

DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1971 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI POSTE A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 1970

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE			
Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:			
Presidenza della Repubblica . . .	3.460 –	4.110 –	650 – (+)
Assemblee legislative	29.100 –	38.000 –	8.900 – (+)
Corte costituzionale	900 –	1.050 –	150 – (+)
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	500 –	500 –	—
Consiglio superiore della magistratura	360 –	460 –	100 – (+)
Presidenza del Consiglio dei Ministri	15.391,1	16.730,9	1.339,8 (+)
Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana	1.262,4	1.327,7	65,3 (+)
Corte dei conti	8.568,2	9.614,9	1.046,7 (+)
Avvocatura dello Stato	2.660,3	2.877,4	217,1 (+)
Servizi dell'Amministrazione dell'interno	41.352,7	43.806,1	2.453,4 (+)
Fondo da ripartire per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissari del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo . . .	—	1.200 –	1.200 – (+)
Altri servizi e spese diverse . . .	2.326,5	2.512,5	186 – (+)
	105.881,2	122.189,5	16.308,3 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
Servizi finanziari:			
Servizi generali	76.943,2	82.066,1	5.122,9 (+)
Guardia di finanza	80.303,2	100.140,2	19.837 – (+)
Catasto e servizi tecnici erariali . .	28.191,7	37.679,8	9.488,1 (+)
Tasse ed imposte indirette sugli affari	52.094,1	58.937,5	6.843,4 (+)
Imposte dirette	36.145 –	39.349,–	3.204 – (+)
Dogane ed imposte di fabbricazione .	19.871,4	21.014,9	1.143,5 (+)
Demanio	15.195,2	14.897,2	298 – (–)
Entrate speciali	14.209,5	14.989,8	780,3 (+)
Altri	4.426,3	4.608,2	181,9 (+)
	327.379,6	373.682,7	46.303,1 (+)
Servizi del Tesoro:			
Servizi centrali del Tesoro . . .	106.211,2	117.127,4	10.916,2 (+)
Servizi del Provveditorato generale dello Stato	26.323,1	31.790,8	5.467,7 (+)
Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro	20.522,2	16.424,2	4.098 – (–)
Servizi della Zecca	5.932,8	6.972,3	1.039,5 (+)
Ragioneria generale dello Stato . .	15.335,3	19.812,4	4.477,1 (+)
Altri	176,1	106,1	70 – (–)
	174.500,7	192.233,2	17.732,5 (+)
Servizi del Bilancio e della programmazione economica	3.533 –	4.323,6	790,6 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
Affari del culto:			
Contributi e concorsi nelle spese della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficienza e religione nella città di Roma . .	24.357,4	25.036,3	678,9 (+)
Contributi e concorso dello Stato nella costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco . .	7.225 –	7.675 –	450 – (+)
Altre spese	315,6	333,2	17,6 (+)
	31.898 –	33.044,5	1.146,5 (+)
	643.192,5	725.473,5	82.281 – (+)
SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE			
Servizi generali	182.221,4	187.537,6	5.316,2 (+)
Personale militare	270.108,7	339.271,3	69.162,6 (+)
Personale civile	142.395,5	150.595,4	8.199,9 (+)
Costruzioni, armi ed armamenti . .	264.883,2	267.999 –	3.115,8 (+)
Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni	12.604,9	16.146,7	3.541,8 (+)
Motorizzazione e combustibili . .	83.771,3	71.320 –	12.451,3 (–)
Commissariato	129.440,4	147.629,9	18.189,5 (+)
Lavori, demanio e materiali del genio	44.205,8	50.537,2	6.331,4 (+)
Sanità	6.085,9	6.202 –	116,1 (+)
Servizi speciali	58.347,6	67.658,1	9.310,5 (+)
Potenziamento della Difesa . . .	79.901,7	80.983,6	1.081,9 (+)
Fondo per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali	16.600 –	16.600 –	—
	1.290.566,4	1.402.480,8	111.914,4 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
SEZIONE III. — GIUSTIZIA			
Servizi generali	29.996,5	31.080,9	1.084,4 (+)
Amministrazione giudiziaria	75.501,4	82.087,6	6.586,2 (+)
Istituti di prevenzione e di pena	56.028 –	66.112,5	10.084,5 (+)
Costruzione, completamento e adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena	2.000 –	—	2.000 – (–)
Costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma	—	2.000 –	2.000 – (+)
Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari	3.500 –	3.500 –	—
	167.025,9	184.781 –	17.755,1 (+)
SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA			
Pubblica sicurezza	238.112,1	298.493,8	60.381,7 (+)
Arma dei carabinieri	225.247,1	259.404,9	34.157,8 (+)
Servizi antincendi	31.971,7	36.872,4	4.900,7 (+)
Spese per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza	1.000 –	1.000 –	—
	496.330,9	595.771,1	99.440,2 (+)
SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI			
Servizi generali	15.193,8	17.830,9	2.637,1 (+)
Rappresentanze all'estero	28.290,5	38.736,9	10.446,4 (+)
Relazioni culturali con l'estero	4.040 –	4.340 –	300 – (+)
Organismi nazionali ed internazionali	6.770,9	8.322,8	1.551,9 (+)
Partecipazione alla Comunità economica europea	21.049,5	25.670 –	4.620,5 (+)
Altre spese diverse	113,3	302,2	188,9 (+)
	75.458 –	95.202,8	19.744,8 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
Istruzione pubblica:			
Provveditorati agli studi	10.860 –	12.154 –	1.294 – (+)
Scuola materna	24.995 –	27.824 –	2.829 – (+)
Istruzione elementare	574.553,2	622.179 –	47.625,8 (+)
Scuola popolare e scuole elementari per adulti	12.906 –	13.688,1	782,1 (+)
Istruzione secondaria di 1° grado . .	399.566 –	425.566 –	26.000 – (+)
Istruzione classica, scientifica e magistrale	104.845,1	113.864 –	9.018,9 (+)
Istruzione tecnica	238.711 –	256.381,9	17.670,9 (+)
Istruzione artistica	25.756,6	28.117 –	2.360,4 (+)
Educazione fisica	51.287 –	55.686 –	4.399 – (+)
Istituti di educazione	4.775 –	4.965 –	190 – (+)
Istruzione universitaria	198.205,4	247.426,1	49.220,7 (+)
Antichità e belle arti	37.486 –	38.572 –	1.086 – (+)
Accademie, biblioteche e diffusione della cultura	12.068,2	12.403,8	335,6 (+)
Istituti vari di educazione ed altre spese diverse	3.310,3	3.510,1	199,8 (+)
Fondo da ripartire per l'attuazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole d'istruzione elementare, secondaria e artistica	—	43.500 –	43.500 – (+)
Fondo da ripartire per l'attuazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica	—	4.000 –	4.000 – (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
Assistenza scolastica	43.577 –	43.582 –	5 – (+)
Contributi per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province	65.000 –	70.000 –	5.000 – (+)
Spese per la ricerca scientifica	54.200 –	61.200 –	7.000 – (+)
Edilizia scolastica	46.676 –	46.749,5	73,5 (+)
Interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica »	40.860 –	39.160 –	1.700 – (–)
Contributi e spese per la tutela e la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico di opere d'arte	1.143 –	1.143 –	—
Relazioni culturali con l'estero	13.200 –	14.677,1	1.477,1 (+)
Archivi di Stato	3.788,4	4.097,8	309,4 (+)
Spese generali e diverse	204.607,7	218.696,6	14.088,9 (+)
	2.172.376,9	2.409.143 –	236.766,1 (+)
Informazioni, teatro e proprietà intellettuale:			
Servizi generali	5.079,5	6.040,6	961,1 (+)
Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musicali	25.090,7	30.232,1	5.141,4 (+)
Radiotelediffusione	100.620 –	105.500 –	4.880 – (+)
	130.790,2	141.772,7	10.982,5 (+)
	2.303.167,1	2.550.915,7	247.748,6 (+)
SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI			
Edilizia economica e popolare	61.003,1	61.822,6	819,5 (+)
Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori	22.000 –	22.000 –	—
Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	1.097,4	1.097,5	0,1 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
Contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 . . .	6.000 –	6.500 –	500 – (+)
Contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari . .	12.500 –	12.500 –	—
Premio da attribuire alle cartelle fondiarie ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1970, n. 73	—	11.000 –	11.000 – (+)
Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra	15.259,6	19.759,6	4.500 – (+)
Costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra	2.515 –	2.515 –	—
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti . . .	11.058,7	12.145,3	1.086,6 (+)
Costruzione in Abruzzo di case da destinare a famiglie alloggiate in baracche o in edifici comunque fatiscenti, costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonché delle opere sociali ed accessorie	500 –	500 –	—
Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta	322 –	284,5 –	37,5 (–)
Altri interventi minori	170 –	570 –	400 – (+)
	132.425,8	150.694,5	18.268,7 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			
Lavoro e previdenza sociale:			
Servizi generali	4.585,9	4.784,5	198,6 (+)
Uffici del lavoro e della massima occupazione (incluse le sezioni comunali e frazionali) e centri di emigrazione	26.568 –	28.771,6	2.203,6 (+)
Previdenza ed assistenza	914.856,3	1.043.328 –	128.471,7 (+)
Collocamento della manodopera (incluse le spese per le emigrazioni) .	7.815,9	10.990,3	3.174,4 (+)
Orientamento ed addestramento professionale	20.000 –	30.000 –	10.000 – (+)
Cantieri scuola	1.500 –	1.000 –	500 – (–)
Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale	20.370,2	33.063,9	12.693,7 (+)
Interessi e altre spese connesse alle operazioni finanziarie previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale	24.000 –	78.743,7	54.743,7 (+)
Altre spese diverse	2.962 –	3.132,4	170,4 (+)
	1.022.658,3	1.233.814,4	211.156,1 (+)
Assistenza e beneficenza:			
Contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	28.500 –	28.500 –	—
Assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani	29.251 –	30.701 –	1.450 – (+)
Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi .	18.650 –	34.775 –	16.125 – (+)
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza	20.345 –	23.830 –	3.485 – (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
Integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficienza	28.900 –	30.900 –	2.000 – (+)
Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (incluse le spese generali)	9.036 –	9.131 –	95 – (+)
Beneficienza romana	26.136,5	31.092,5	4.956 – (+)
Anticipazioni per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso	20.000 –	—	20.000 – (–)
Altri interventi diversi	4.111,3	5.196,3	1.085 – (+)
	184.929,8	194.125,8	9.196 – (+)
Igiene e sanità:			
Servizi generali	20.331,4	23.257,6	2.926,2 (+)
Igiene pubblica e ospedali	53.646 –	59.710 –	6.064 – (+)
Malattie sociali	38.166 –	40.959 –	2.793 – (+)
Servizi veterinari	15.502 –	18.117 –	2.615 – (+)
Istituto superiore di sanità . . .	4.786,2	5.048,1	261,9 (+)
Acquedotti ed opere ospedaliere, igieniche e sanitarie	83.068,8	89.917,1	6.848,3 (+)
Acquisto e costruzione di navi-cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori	1.000 –	1.000 –	—
Altri servizi	3.344 –	3.404 –	60 – (+)
	219.844,4	241.412,8	21.568,4 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
Servizi delle pensioni di guerra:			
Spese generali	1.740,5	1.752.9	12,4 (+)
Pensioni di guerra	351.410 -	356.110 -	4.700 - (+)
Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti	12.000 -	12.000 -	—
Altri assegni	1.308,7	1.548,7	240 - (+)
	366.459,2	371.411,6	4.952,4 (+)
	1.793.891,7	2.040.764,6	246.872,9 (+)
SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere stradali	41.896,1	49.746,5	7.850,4 (+)
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere stradali	8.598,6	9.098,6	500 - (+)
Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade:			
— ad integrazione del bilancio .	189.496,6	220.498,2	31.001,6 (+)
— per l'esecuzione di opere stradali	70.045,3	60.695,3	9.350 - (-)
Contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali . . .	13.000 -	13.000 -	—
Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali	3.000 -	3.000 -	—

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
Somma da versare al Fondo centrale di garanzia per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonché da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale	4.000 –	7.000 –	3.000 – (+)
Costruzione di strade ferrate . . .	15.500 –	21.564 –	6.064 – (+)
Assegnazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:			
— per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda	117.772,3	117.580,1	192,2 (–)
— per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria	57.606,8	58.171,6	564,8 (+)
— a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico	44.010 –	44.010 –	—
— per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192 . .	—	9.745 –	9.745 – (+)
— per rimborso delle quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964	724,5	764,3	39,8 (+)
Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilometriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate)	16.122,4	17.200,4	1.078 – (+)

	Previsioni anno finanziario 1970 —	Previsioni anno finanziario 1971 —	Differenze —
		(milioni di lire)	
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna	34.280 –	46.750 –	12.470 – (+)
Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato .	15.060 –	19.060 –	4.000 – (+)
Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto	7.175 –	8.700 –	1.525 – (+)
Rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della Gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi .	4.000 –	—	4.000 – (–)
Contributo per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana . .	4.432 –	—	4.432 – (–)
Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione)	7.720,7	8.976,2	1.255,5 (+)
Sistemazione e costruzione di campi di aviazione e dei relativi impianti .	10.075,5	10.245,5	170 – (+)
Spese per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile	9.600 –	9.600 –	—
Servizi generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile . .	1.036 –	1.174,4	138,4 (+)
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere marittime . . .	15.506,6	21.556,6	6.050 – (+)
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere marittime . . .	2.228,5	2.353,4	124,9 (+)
Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti e delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei medesimi	5.000 –	5.500 –	500 – (+)
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti	1.660 –	1.588,2	71,8 (–)
Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	71.960 –	72.046.7	86.7 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche	23.575 –	23.950 –	375 – (+)
Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale	6.000 –	8.300 –	2.300 – (+)
Interessi sui certificati di credito emessi per il pagamento di quanto dovuto dallo Stato alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale . . .	2.855 –	2.480 –	375 – (–)
Spese per le capitanerie di porto . .	3.189,7	3.746,9	557,2 (+)
Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi minori	7.778,1	9.028 –	1.249,9 (+)
Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in dipendenza della abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche	40.027,9	—	(*a*) 40.027,9 (–)
Spese sostenute dal Provveditorato generale dello Stato per forniture all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	5.009 –	6.512 –	1.503 – (+)
Altre spese varie	587 –	621,1	34,1 (+)
	860.528,6	894.263 –	33.734,4 (+)
SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale	342.000 –	54.500 –	287.500 – (–)
Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale . .	80.000 –	90.000 –	10.000 – (+)
Esecuzione di opere straordinarie in Calabria	24.000 –	25.000 –	1.000 – (+)

(*a*) Ai fini di una più pertinente classificazione queste spese vengono ora più opportunamente considerate tra gli *Oneri non ripartibili.*

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna	35.000 –	35.000 –	—
Contributo straordinario alla Regione sarda per l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne a prevalente economia pastorale . .	—	8.000 –	8.000 – (+)
Costruzione di opere straordinarie a pagamento non differito, esclusa la riparazione di danni bellici . . .	130.410 –	79.510 –	50.900 – (–)
Opere a pagamento non differito per la riparazione di danni bellici . .	8.900 –	8.900 –	—
Annualità per opere straordinarie in concessione, sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, esclusi quelli relativi a danni bellici .	23.149,5 –	24.272,7	1.123,2 (+)
Annualità e semestralità per spese in dipendenza di danni bellici . .	5.691,9	5.991,9	300 – (+)
Contributi e concorsi diversi nel settore delle opere pubbliche, compresi quelli in dipendenza di pubbliche calamità	2.955,2	3.854,8	899,6 (+)
Manutenzione ordinaria di opere pubbliche	8.040 –	9.165 –	1.125 – (+)
Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici	48.392,1	51.890,5	3.498,4 (+)
Bonifica	11.005,8	9.998,7	1.007,1 (–)
Miglioramenti fondiari	123.670,1	62.126,7	61.543,4 (–)
Economia montana e forestale . . .	24.879,2	26.990,6	2.111,4 (+)
Zootecnia, caccia e pesca	12.925 –	14.175 –	1.250 – (+)
Altri interventi nel settore dell'agricoltura	2.598,1	5.644,1	3.046 – (+)
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico . . .	216.491,6	224.810,8	8.319,2 (+)
Interessi sulle somme anticipate dallo Ufficio italiano dei cambi per la concessione, tramite l'IMI, di finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata . .	—	1.190 –	1.190 – (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
Somma da corrispondere all'UNIRE per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli	3.300 –	—	3.300 – (–)
Somma da versare a reintegro del fondo intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 120 del 3 giugno 1970 e dalle operazioni di esportazione per la fornitura ai Paesi in via di sviluppo della quota di partecipazione italiana di grano tenero, in attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea . . .	25.000 –	27.500 –	2.500 – (+)
Contributi a organizzazioni di produttori ortofrutticoli	1.250 –	1.250 –	—
Sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea	6.000 –	4.000 –	2.000 – (–)
Alimentazione	33.128,7 –	5.456,2	27.672,5 (–)
Servizi generali del Ministero della agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse	31.143 –	33.243,7	2.100,7 (+)
Interventi nel settore dell'industria .	31.797,5	35.085 –	3.287,5 (+)
Assegnazione al Medio credito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli Istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131	10.000 –	10.000 –	—
Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a condere crediti finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sui crediti alla esportazione	8.925 –	8.925 –	—

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane	9.300 –	9.300 –	—
Contributo nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)	13.528,4	13.528,4	—
Partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (CERN) e alla Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA)	6.555 –	6.800 –	245 – (+)
Contributo all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) . . .	4.750 –	4.750 –	—
Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO)	2.196,4	2.196,4	—
Partecipazione all'aumento del capitale della Società per azioni « Nazionale Cogne »	3.000 –	3.000 –	—
Partecipazione all'aumento del capitale dell'AMMI	5.000 –	5.000 –	—
Conferimento dello Stato per l'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro	3.000 –	3.000 –	—
Conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera	4.000 –	4.000 –	—
Conferimento per la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore di professionisti e privati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966	5.000 –	7.000 –	2.000 – (+)
Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 23 della legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente istituzione del Fondo di solidarietà nazionale	—	3.800 –	3.800 – (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
Somma da versare in entrata in corrispondenza di quelle anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, contro rilascio di certificati speciali di credito, per il finanziamento della spesa per la partecipazione dell'Italia alla Banca asiatica di sviluppo . .	1.249,6	1.249,6	—
Somma da versare ad integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia	4.000 -	4.000 -	—
Spese per i servizi della cinematografia	14.035,9	15.035,9	1.000 - (+)
Contributo sui maggiori costi sostenuti per gli approvvigionamenti petroliferi effettuati nel periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 a causa degli eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente	37.000 -	—	37.000 - (-)
Altre spese per l'industria, il commercio e l'artigianato	13.650,5	13.723,3	72,8 (+)
Spese per i servizi del turismo . . .	19.990,5	20.503,8	513,3 (+)
Concorso nelle spese per l'esecuzione delle opere previste dal piano di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali	7.000 -	7.000 -	—
Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo	2.216,6	2.338,6	122 - (+)
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali	1.167,5	1.745,5	578 - (+)
Sviluppo degli scambi commerciali con l'estero	17.766,4	17.933,2	166,8 (+)
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero	2.712,1	2.876,1	164 - (+)
Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole	1.712,1	1.696,6	15,5 (-)
Altre spese varie	4.286 -	5.175,1	889,1 (+)
	1.433.769,7	1.022.133,2	411.636,5 (-)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
	—	—	—
		(*milioni di lire*)	
SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE			
Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale . . .	135.000 –	140.000 –	5.000 – (+)
Regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana	172.000 –	196.000 –	24.000 – (+)
Regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda .	35.200 –	37.000 –	1.800 – (+)
Somme da corrispondere alle Regioni a statuto ordinario per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali	—	10.500 –	10.500 – (+)
Regolazione contabile delle entrate relative alle imposte erariali su reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e oneri derivanti dalla prima applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge medesima . . .	—	10.000 –	10.000 – (+)
Somme da corrispondere ai comuni ed alle province sul provento dell'imposta generale sull'entrata . . .	214.410 –	229.370 –	14.960 – (+)
Somma corrispondente all'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1140, da devolvere a favore dei comuni . . .	—	132.000 –	132.000 – (+)
Devoluzione a favore dei comuni di quota parte del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli .	32.689,8	40.560 –	7.870,2 (+)
Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale a tributi vari erariali, comunali e provinciali da devolvere a favore delle province	76.080 –	86.400 –	10.320 – (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
Somma corrispondente al gettito dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL e da ripartire fra i comuni, le province, le camere di commercio e le aziende di cura e soggiorno	9.924,3	9.926,8	2,5 (+)
Quota dei due quinti del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle province	67.000 –	94.000 –	27.000 – (+)
Devoluzione a favore dei comuni dei diciotto venticinquesimi della quota del 25 per cento del provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	3.631,7	3.960 –	328,3 (+)
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso . .	4.250 –	4.250 –	—
Fondo destinato alla concessione, a favore dei comuni e delle province, di contributi per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637 e della legge 28 marzo 1968, n. 420	56.720 –	54.812 –	1.908 – (–)
Contributo a favore del comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica	10.000 –	10.000 –	—
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal comune di Napoli per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960	18.000 –	14.000 –	4.000 – (–)
Quote di ammortamento e spese relative ai prestiti contratti dal comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città . . .	3.327,5	4.000 –	672,5 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(milioni di lire)	
Contributi integrativi alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto, Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis fino al conseguimento del pareggio economico dei propri bilanci in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56	400 –	—	400 – (–)
Contributi di minore rilievo a favore di enti locali	474 –	477,6	3,6 (+)
	839.107,3	1.077.256,4	238.149,1 (+)
SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI			
Interessi di debiti pubblici:			
Debiti perpetui	2.112,7	2.110,9	1,8 (–)
Debiti redimibili al netto del debito estero	9.132,7	8.660,6	472,1 (–)
Interessi di buoni del tesoro poliennali	152.777,5	163.534 –	10.756,5 (+)
Interessi di buoni del tesoro ordinari	88.000 –	93.000 –	5.000 – (+)
Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato .	50.000 –	60.000 –	10.000 – (+)
Interessi su certificati di credito . .	5,3	3,8	1,5 (–)
Altre partite minori	2.663,5	2.658,9	4,6 (–)
	304.691,7	329.968,2	25.276,5 (+)
Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:			
Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni . . .	6.183 –	3.381 –	2.802 – (–)
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra	18.390 –	13.890 –	4.500 – (–)
Altre spese diverse	225,1	124,2	100,9 (–)
	24.798,1	17.395,2	7.402,9 (–)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
Spese per l'esecuzione del trattato di pace:			
Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi	5.500 -	5.500 -	—
Altre spese varie	97,4	97,4	—
	5.597,4	5.597,4	—
Fondi di riserva e speciali:			
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	40.000 -	50.000 -	10.000 - (+)
Fondo di riserva per le spese impreviste	8.000 -	8.000 -	—
Fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo	9.700 -	9.700 -	—
Fondo da ripartire in relazione alla spesa stabilita dall'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, sul decentramento delle funzioni e sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali	296.823,1	270.473,1	26.350 - (-)
Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio . . .	7.000 -	7.000 -	—
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale .	21.760 -	—	21.760 - (-)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
		(*milioni di lire*)	
Fondo da ripartire tra le Amministrazioni statali per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario	56.209 –	56.209 –	—
Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324	24.000 –	60.000 –	36.000 – (+)
Fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri	9.000 –	—	9.000 – (–)
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie	—	10.000 –	10.000 – (+)
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati	—	9.000 –	9.000 – (+)
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica	—	3.000 –	3.000 – (+)
Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	16.375 –	19.162,2	2.787,2 (+)
Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso	850.309 –	1.424.833,7	574.524,7 (+)
	1.339.176,1	1.927.378 –	588.201,9 (+)

	Previsioni anno finanziario 1970	Previsioni anno finanziario 1971	Differenze
	—	—	—
		(milioni di lire)	
Altri oneri diversi:			
Restituzioni e rimborsi	477.883,1	491.143,1	13.260 – (+)
Vincite al lotto	89.000 –	90.000 –	1.000 – (+)
Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico	54.050 –	27.000 –	27.050 – (–)
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 . . .	13.962,6	13.237,1	725,5 (–)
Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in dipendenza della abrogazione delle esenzioni delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche	—	(*a*) 52.027,9	52.027,9 (+)
Altre spese diverse	1.511,6	1.613,6	102 – (+)
	636.407,3	675.021,7	38.614,4 (+)
	2.310.670,6	2.955.360,5	644.689,9 (+)
	12.346.134,5	13.695.097,1	1.348.962,6 (+)

(*a*) Queste spese, già comprese nel bilancio 1970 nel settore dei *Trasporti e comunicazioni*, vengono ora considerate, per una più pertinente classificazione, negli oneri di che trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

(*Stato di previsione dell'entrata*)

ART. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1971, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n.* 1).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(*Totale generale della spesa*)

ART. 2.

È approvato in lire 14.013.557.680.307 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1971.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

ART. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 2).

ART. 4.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 1.050 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1971.

ART. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1971, in lire 275.607.570.000.

ART. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1971, è autorizzata in lire 8 miliardi e 494 milioni, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 57 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 20.070.000.000.

ART. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi

dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 4.000.000.000.

ART. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 70.000.000.000.

ART. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 12.000.000.

ART. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

ART. 14.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1971, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1970 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare. eccezionalmente. con

decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

ART. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

ART. 16.

Per l'anno finanziario 1971, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 44.010.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 17.

Per l'anno finanziario 1971, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di lire 56.209.000.000 iscritto al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3491.

ART. 18.

Per l'anno finanziario 1971 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni,

ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche risultanti, anche in relazione alla definizione di partite pregresse concernenti adeguamenti tariffari, nell'importo complessivo di lire 52.027.896.120 sono poste a carico del Ministero del tesoro. Il relativo stanziamento è iscritto al capitolo n. 3220 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

ART. 19.

Per l'anno finanziario 1971, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3210, 3481, 3524, 3525, 3528 e 3529 e 5370 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3141 e n. 6033 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste, rispettivamente, dalle leggi 30 aprile 1969, n. 153, e 25 maggio 1970, n. 364.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di

debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

ART. 22.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, del fondo iscritto al capitolo n. 2398 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo.

ART. 23.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1971, in lire 600 miliardi.

ART. 24.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 13 miliardi 890 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al

Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 25.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 26.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 27.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 28.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

ART. 29.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

ART. 30.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1971, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 31.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1971, è stabilito in 100.

ART. 32.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'inquadramento, nelle categorie del personale non di ruolo, delle unità comunque assunte o denominate con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione di detto Ministero.

ART. 33.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 34.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare le spese per l'anno finanziario 1971 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica*)

ART. 35.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 4).

ART. 36.

La spesa per il funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica e per le indagini, gli studi e le rilevazioni occorrenti ai Comitati medesimi, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 966, resta stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 700 milioni.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

ART. 37.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 5).

ART. 38.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1971, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 39.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1971, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

ART. 40.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 6).

ART. 41.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

ART. 42.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1741 ai capitoli n. 1531 e n. 1743 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569 riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

ART. 43.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1971, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

ART. 44.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 375.000.000.

ART. 45.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1971, in lire 158.000.000.

ART. 46.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1971, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

ART. 47.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 7).

ART. 48.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1971, le seguenti assegnazioni:

lire 46.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 10.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico e archeologico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

ART. 49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente,

assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti di istruzione tecnica e professionale e istituti e scuole di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

ART. 50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2771 e n. 2772 del medesimo stato di previsione, per gli oneri relativi all'attuazione dei decreti-legge nn. 366 e 370 del 19 giugno 1970.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

ART. 51.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 8).

ART. 52.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, l'assegnazione straordinaria di lire 19 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 53.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

ART. 54.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1971, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 55.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1971, in lire 150.000.000.

ART. 56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 2591 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1971, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 22 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L'eventuale rimanenza, dopo la suddetta ripartizione, sarà portata in aumento dello stanziamento del capitolo n. 2531 dello stesso stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1971.

ART. 57.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1971, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 58.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1971, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

ART. 59.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'anno finanziario 1971, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 60.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1971, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 2).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

ART. 61.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1971, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

ART. 62.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 9).

ART. 63.

È autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire 56.081.600.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 56.006.600.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935,

n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

ART. 64.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 14.400.000.000, di cui lire 5.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 – integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 –; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 65.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

ART. 66.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 17.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 67.

È stabilito, per l'anno finanziario 1971, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 810.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27

dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 300.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

ART. 68.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1971, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 5.765.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 500.000.000 destinate, per lire 250.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 125.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 650.000.000 destinate, per lire 325.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 4.250.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506, e lire 4.100.000.000 destinate per lire 2.050.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550. lire 240.000.000:

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000;

4) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) per lo adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 100.000.000.

ART. 69.

È stabilito, per l'anno finanziario 1971, un limite di impegno di lire 1.250.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 70.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

ART. 71.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

ART. 72.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1971, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583.

ART. 73.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1971, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1971, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli nn. 246 e 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

ART. 74.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative*)

ART. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 10).

ART. 76.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1971, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n.* 1).

ART. 77.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 383.560.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1971 dell'Azienda stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1973.

Per la copertura del disavanzo di gestione l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

può altresì contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché emettere direttamente obbligazioni. Queste ultime emissioni saranno effettuate con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 2 maggio 1969, n. 280.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

ART. 78.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 35.500.000.000.

ART. 79.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1971, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

ART. 80.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomu-

nicazioni, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 11).

ART. 81.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1971, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 1).

ART. 82.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 128.000.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1971 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1973.

Per la copertura del disavanzo di gestione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può, altresì, contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 83.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1971, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

ART. 84.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 85.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1971, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 2).

ART. 86.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1971, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

ART. 87.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni

contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 88.

Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

ART. 89.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 12).

ART. 90.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1971, le seguenti spese:

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 552.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 87.183.582.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici,

nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

ART. 91.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2411, 2412, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 92.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971, della somma di complessive lire 87.183.582.000 autorizzata con l'articolo 90 della presente legge.

ART. 93.

Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1971, come segue:

Esercito	L. 5.900.000.000
Marina	» 5.300.000.000
Aeronautica	» 3.300.000.000
Arma dei carabinieri . . .	» 3.500.000.000

ART. 94.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1971, come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	n. 21.000
Marina	» 18.000
Aeronautica	» 37.000

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	n. 36.000
Marina	» 13.800
Aeronautica	» 13.500

ART. 95.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanzia-

rio 1971, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

ART. 96.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica – ruolo naviganti – da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in 400 unità.

ART. 97.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n. 28
guardiamarina	» 52

ART. 98.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in 200 unità.

ART. 99.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, come appresso:

Esercito	n. 900
Arma dei carabinieri	» 85
Marina	» 400
Aeronautica	» 1.790

ART. 100.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1971, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
graduati e militari di truppa	» 17.000

ART. 101.

Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1971, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unità.

ART. 102.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1971, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 4.500
sergenti raffermati di leva . . .	» 600
sottocapi e comuni volontari . . .	» 6.959
sottocapi raffermati di leva . . .	» 1.200

ART. 103.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1971, come appresso:

sergenti	n. 12.400
graduati e militari di truppa . .	» 7.000

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 2.500 unità.

ART. 104.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

ART. 105.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1971, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 106.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971 (*Elenco n.* 3).

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*)

ART. 107.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero* 13).

ART. 108.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 109.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 110.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1971, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 111.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1971, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n.* 1).

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

ART. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 14).

ART. 113.

Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1971, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

ART. 114.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 6 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

ART. 115.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 15).

ART. 116.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 100.000.000.

ART. 117.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 30.000.000.000.

ART. 118.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1971, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

ART. 119.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1971, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro – rubrica Provveditorato generale dello Stato – per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1971, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – rubrica Ispettorato del lavoro – allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 120.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1971, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero*)

ART. 121.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 16)

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)

ART. 122.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 17).

ART. 123.

È autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

ART. 124.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1971, in lire 30.000.000.

ART. 125.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 126.

L'autorizzazione di spesa di complessive lire 13.000.000.000 recata per l'anno finanziario 1971 dall'articolo 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale è aumentata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, di lire 10.000.000.000 che si iscrivono nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La spesa complessiva di lire 23.000.000.000 così autorizzata per l'anno finanziario 1971, per l'attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19, viene ripartita come segue:

a) Contributo integrativo (articoli 1, 9, 10 e 11)	L.	20.525.000.000
b) Ristrutturazione . . (articolo 19)	L.	1.425.000.000
c) Conversione (articolo 22)	»	1.000.000.000
d) Studi, ricerche, accertamenti nel campo delle costruzioni navali .	»	50.000.000

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali*)

ART. 127.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 18).

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

ART. 128.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 19).

ART. 129.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 28.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

ART. 130.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, numero 932, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 8.650.000.000.

ART. 131.

Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1971, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

ART. 132.

Alle spese di cui ai capitoli n. 1271 e n. 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)

ART. 133.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 20).

(*Quadro generale riassuntivo*)

ART. 134.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1971 con le tabelle allegate.

(*Disposizioni diverse*)

ART. 135.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1971 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'ammontare di detti buoni poliennali non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 136.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1970-71 e 1971-72, restano

stabilite, per l'anno finanziario 1971, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 137.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1971, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

ART. 138.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

ART. 139.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 140.

I residui risultanti al 1° gennaio 1971 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1971, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

PAGINA BIANCA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1971

ENTRATA			
TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE		11.467.192.847.000	
- Imposte sul patrimonio e sul reddito	3.264.200.000.000		
- Tasse ed imposte sugli affari	4.144.110.000.000		
- Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane .	2.914.996.847.000		
- Monopoli	910.370.000.000		
- Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	233.516.000.000		
	11.467.192.847.000		
TITOLO II. - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		606.764.306.000	
TOTALE TITOLI I E II . . .		12.073.957.153.000	12.073.957.153.000
SPESE CORRENTI . . .		11.612.320.960.129	
DIFFERENZA . . .		461.636.192.871	
TITOLO III. - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI . .			62.499.880.000
TOTALE TITOLI I, II E III . . .			12.136.457.033.000
ACCENSIONE DI PRESTITI			10.789.600.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . .			12.147.246.633.000

SPESA			
TITOLO I. – SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		3.603.038.260.640	
Organi costituzionali dello Stato	44.120.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	61.720.991.600		
Amministrazione del Tesoro	1.517.512.869.720		
Altri Servizi	7.605.050.000		
Pensioni e danni di guerra	382.033.950.000		
Interessi sui prestiti	745.261.499.320		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	777.996.700.000		
Fondi di riserva	58.000.000.000		
Ammortamenti di beni mobili	8.787.200.000		
Finanze		1.666.003.065.100	
Servizi	1.655.628.065.100		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	10.375.000.000		
Bilancio e programmazione economica		4.323.588.000	
Grazia e giustizia		179.847.000.000	
Affari esteri		92.652.218.800	
Pubblica istruzione		2.167.350.604.100	
Interno		552.404.772.044	
Pubblica sicurezza ed antincendi	335.366.202.500		
Assistenza e beneficenza	103.595.000.000		
Altri servizi	113.443.569.544		
Lavori pubblici		81.550.482.845	
Trasporti e Aviazione civile		99.228.982.000	
Poste e Telecomunicazioni		285.056.400	
Difesa		1.644.054.741.000	
Agricoltura e foreste		103.079.108.500	
Industria, commercio e artigianato		10.310.312.700	
Lavoro e previdenza sociale		1.075.568.928.000	
Commercio con l'estero		19.912.655.000	
Marina mercantile		88.114.929.000	
Partecipazioni statali		757.980.000	
Sanità		178.795.700.000	
Turismo e spettacolo		45.042.576.000	
		11.612.320.960.129	11.612.320.960.129
TITOLO II. – SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		1.323.381.806.850	
Organi e servizi generali dello Stato	57.000.000.000		
Amministrazione del Tesoro	619.544.806.850		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	646.837.000.000		
Finanze		5.192.100.000	
Grazia e giustizia		3.500.000.000	
Affari esteri		7.446.437.500	
Pubblica istruzione		10.910.000.000	
Interno		1.035.000.000	
Lavori pubblici		473.057.329.701	
Trasporti e Aviazione civile		16.536.000.000	
Difesa		12.721.350.000	
Agricoltura e foreste		83.305.851.650	
Industria, commercio e artigianato		45.213.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		30.000.000.000	
Commercio con l'estero		900.000.000	
Marina mercantile		33.322.000.000	
Partecipazioni statali		12.987.500.000	
Sanità		200.000.000	
Turismo e spettacolo		23.067.800.000	
		2.082.776.175.701	2.082.776.175.701
TOTALE TITOLI I E II			13.695.097.135.830
RIMBORSO DI PRESTITI		318.460.544.477	318.460.544.477
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		14.013.557.680.307	14.013.557.680.307
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		12.147.246.633.000	
DIFFERENZA		1.866.311.047.307	

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1971 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
	(*milioni di lire*)												
												(*a*)	
Tesoro	295.377,9	16.600,0	—	—	26.870,0	172.995,6	45.145,3	545.998,3	508.073,4	535.370,0	416.047,2	2.363.942,4	4.926.420,1
Finanze	373.382,7	—	—	—	20,0	105.500,0	107,1	388,0	12,1	4.000,0	596.367,2	591.418,1	1.671.195,2
Bilancio e programmazione economica	4.323,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.323,6
Grazia e giustizia	35,0	—	182.781,0	—	—	—	—	531,0	—	—	—	—	183.347,0
Affari esteri	—	—	—	—	68.219,5	14.677,1	—	9.655,6	—	7.546,4	—	—	100.098,6
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	2.178.220,6	—	40,0	—	—	—	—	2.178.260,6
Interno	44.139,3	—	—	335.366,2	90,0	4.097,8	384,5	103.620,0	—	900,0	64.842,0	—	553.439,8
Lavori pubblici	7.975,0	—	2.000,0	1.000,0	—	45.192,5	104.167,2	90.917,1	143.695,9	159.660,1	—	—	554.607,8
Trasporti e aviazione civile	240,0	—	—	—	—	—	—	—	115.525,0	—	—	—	115.765,0
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	285,0	—	—	—	285,0
Difesa	—	1.385.880,8	—	259.404,9	—	—	890,4	1.000,0	9.600,0	—	—	—	1.656.776,1
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.385,0	—	—	186.385,0
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.523,3	—	—	55.523,3
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	1.105.568,9	—	—	—	—	1.105.568,9
Commercio estero	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	20.809,3	—	—	20.812,6
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	4.050,0	117.071,6	315,3	—	—	121.436,9
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.745,5	—	—	13.745,5
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	178.995,7	—	—	—	—	178.995,7
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	30.232,1	—	—	—	37.878,3	—	—	68.110,4
	725.473,5	1.402.480,8	184.781,0	595.771,1	95.202,8	2.550.915,7	150.694,5	2.040.764,6	894.263,0	1.022.133,2	1.077.256,4	2.955.360,5	13.695.097,1

(*a*) di cui milioni 1.424.833,7 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1971 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI									
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	TOTALE
	(*milioni di lire*)									
Tesoro	44.120,0	69.887,8	11.160,0	190.099,3	1.337.094,2	745.261,5	200,0	8.787,2	(a) 1.196.428,3	3.603.038,3
Finanze	—	230.684,8	62.580,0	70.032,9	706.385,3	1.281,5	584.356,6	10.375,0	307,0	1.666.003,1
Bilancio e programmazione economica	—	1.327,2	15,7	1.626,7	1.353,0	—	—	—	1,0	4.323,6
Grazia e giustizia	—	111.675,6	28.907,2	36.092,3	3.161,9	—	—	—	10,0	179.847,0
Affari esteri	—	46.170,3	2.810,0	20.690,5	18.864,3	114,1	4.000,0	—	3,0	92.652,2
Pubblica istruzione	—	1.665.479,4	206.285,0	98.872,7	196.702,5	—	1,0	—	10,0	2.167.350,6
Interno	—	266.863,5	51.490,2	62.665,6	168.036,0	284,5	750,0	—	2.315,0	552.404,8
Lavori pubblici	—	37.382,1	7.425,0	23.539,0	13.060,0	—	89,4	—	55,0	81.550,5
Trasporti e aviazione civile	—	16.805,4	855,0	5.856,1	75.712,5	—	—	—	—	99.229,0
Poste e telecomunicazioni	—	246,9	9,6	27,5	1,0	—	—	—	—	285,0
Difesa	—	650.392,6	242.884,4	708.735,8	10.652,9	—	18.000,0	—	13.389,0	1.644.054,7
Agricoltura e foreste	—	41.623,7	9.460,0	15.372,3	36.603,9	—	14,2	—	5,0	103.079,1
Industria, commercio e artigianato	—	6.431,8	1.454,0	1.077,8	1.337,7	—	7,0	—	2,0	10.310,3
Lavoro e previdenza sociale	—	30.354,8	2.000,0	5.283,3	1.037.930,3	—	—	—	0,5	1.075.568,9
Commercio estero	—	2.063,3	383,0	6.856,3	10.609,5	—	—	—	0,5	19.912,6
Marina mercantile	—	5.059,0	1.703,0	2.791,2	78.531,2	—	30,0	—	0,5	88.114,9
Partecipazioni statali	—	578,0	15,0	162,5	2,0	—	—	—	0,5	758,0
Sanità	—	11.666,1	957,5	37.420,0	128.745,1	—	1,0	—	6,0	178.795,7
Turismo e spettacolo	—	1.614,1	304,0	2.127,6	40.996,1	—	—	—	0,8	45.042,6
	44.120,0	3.196.306,4	630.698,6	1.289.329,4	3.865.779,1	746.941,6	607.449,2	19.162,2	(a) 1.212.534,1	11.612.320,9

(*a*) di cui milioni 777.996,7 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 60.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	TOTALE
	(*milioni di lire*)							
esoro	3.006,5	100,0	614.348,7	4.599,6	11.000,0	43.490,0	(a) 646.837,0	1.323.381,8
inanze	5.085,0	—	107,1	—	—	—	—	5.192,1
razia e giustizia	—	—	3.500,0	—	—	—	—	3.500,0
ffari esteri	500,0	—	6.946,4	—	—	—	—	7.446,4
ubblica istruzione	4.110,0	—	6.800,0	—	—	—	—	10.910,0
nterno	25,0	—	1.000,0	—	—	10,0	—	1.035,0
avori pubblici	116.486,1	400,0	356.171,2	—	—	—	—	473.057,3
rasporti e aviazione civile	4.950,0	12,0	11.574,0	—	—	—	—	16.536,0
ifesa	—	11.500,0	1.221,4	—	—	—	—	12.721,4
gricoltura e foreste	11.565,0	—	65.700,9	—	6.040,0	—	—	83.305,9
ndustria, commercio e artigianato	—	113,0	45.100,0	—	—	—	—	45.213,0
avoro e previdenza sociale	—	—	30.000,0	—	—	—	—	30.000,0
ommercio estero	—	—	900,0	—	—	—	—	900,0
arina mercantile	—	1.059,0	32.263,0	—	—	—	—	33.322,0
artecipazioni statali	—	—	50,0	12.937,5	—	—	—	12.987,5
anità	—	200,0	—	—	—	—	—	200,0
urismo e spettacolo	—	—	23.067,8	—	—	—	—	23.067,8
	145.727,6	13.384,0	1.198.750,5	17.537,1	17.040,0	43.500,0	(a) 646.837,0	2.082.776,2

(a) di cui milioni 646.837 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.